

Pietro Costa
*Cittadinanza sociale e diritto del lavoro
nell'Italia repubblicana*

in "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", materiali dell'incontro di studio "*Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*", Ferrara, 24 ottobre 2008

PIETRO COSTA

Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana

1. Una domanda di confine: la cittadinanza sociale fra giuslavoristica e sociologia - 2. La matrice remota del paradigma giuslavoristico - 3. Il modello costituzionale: la centralità del lavoro e la cittadinanza sociale - 4. Il paradigma giuslavoristico nell'orizzonte del *sozialer Rechtsstaat* - 5. La crisi dello Stato sociale e il mercato come 'modello'- 6. Morte o trasfigurazione del *Welfare State*? Le strategie delle scienze sociali - 7. La sfida del mutamento: le strategie della giuslavoristica

1. Una domanda di confine: la cittadinanza sociale fra giuslavoristica e sociologia

Sessanta anni – il periodo che ci separa dalla nascita dell'Italia repubblicana – è un periodo breve. Ragionando in astratto, lo storico del diritto potrebbe attendersi un ritmo di sviluppo relativamente tranquillo e una notevole omogeneità di fondo: la grande cesura è alle spalle – il crollo dei totalitarismi e la catastrofe della guerra – e una nuova costituzione si propone come il centro di gravitazione di un ordinamento che arriva fino a noi. In realtà, anche uno sguardo superficiale alla cultura giuridica dell'ultimo sessantennio ci mostra una realtà diversa, segnata dalla compresenza di soggiacenti continuità e di brusche accelerazioni. Ogni disciplina potrebbe, a suo modo, offrire conferme di questa impressione. La giuslavoristica però appare, più di altri settori del sapere giuridico, decisamente spostata sul fronte delle rotture e delle innovazioni. La sua esposizione al mutamento è peraltro una conseguenza naturale del suo oggetto: fortemente intrecciato con la dinamica economica e con le strategie volta a volta adottate per controllare e 'governare' il conflitto sociale. Guardando a essa, è difficile provare il senso della ripetizione o del *dejà vu*. Il crollo del fascismo e la fine dell'ordinamento corporativo, con il quale la disciplina si era strettamente intrecciata per quasi venti anni, producono un vuoto dal quale la giuslavoristica può uscire solo a patto di definire *ex novo* il proprio metodo e il proprio oggetto. È la fase eroica di una disciplina di cui un osservatore acuto come Giovanni Tarello (Tarello

1967) poteva sottolineare la capacità costruttiva e propositiva. In poco più di un ventennio la giuslavoristica viene ridefinendo il proprio originale paradigma e appare ormai avviata a svilupparsi compattamente intorno a esso: fervono i dibattiti, ma essi appartengono a quella ‘normalità’ che, secondo Kuhn, caratterizza un sapere unificato da una condivisa assunzione di metodo e di oggetto. Una siffatta stabilizzazione della disciplina ha però una durata relativamente breve e quanto più ci avviciniamo al nostro presente, tanto più espliciti e numerosi divengono i segnali di crisi: i punti di riferimento consolidati sembrano insufficienti o addirittura insussistenti e il dibattito investe l’orizzonte stesso entro il quale la disciplina si era costruita.

Di questa appassionante vicenda, in corso di svolgimento sotto i nostri occhi, non potrò offrire, per difetto di competenza, una ricostruzione ravvicinata. Dovrò riferirmi a essa per interposta persona: attingendo soprattutto a quanto i giuslavoristi hanno scritto e scrivono sulle caratteristiche e sullo sviluppo del loro sapere. Nel caso della giuslavoristica, a vantaggio dell’osservatore esterno, quale io sono, interviene una peculiarità della disciplina: la sua inclinazione a scrivere la storia di se stessa. Valga l’esempio illustre di Umberto Romagnoli, che quasi in ogni suo saggio mette in rapporto, e in tensione, il passato e il presente (e il futuro) della disciplina, fino al recentissimo libro, curato da Pietro Ichino (Ichino 2008), dove vari autori (Ichino stesso e poi Raffaele De Luca Tamajo, Giuseppe Ferraro e Riccardo Dal Punta) ricostruiscono le grandi tappe della giuslavoristica dal dopoguerra a oggi. L’inclinazione della giuslavoristica alla propria ‘autobiografia disciplinare’ non è peraltro casuale né ha una valenza celebrativa e ‘monumentale’: al contrario, è la conseguenza naturale di un sapere che torna sempre a interrogarsi sui propri presupposti.

La giuslavoristica tende a fare la storia di se stessa perché è consapevole del carattere intrinsecamente storico dei paradigmi che essa viene costruendo, applicando, mettendo in crisi. Conviene impiegare in un senso concettualmente preciso il termine ‘paradigma’. Un paradigma è un insieme di enunciati capaci di definire il ‘campo teorico’ (l’oggetto e il metodo) di una disciplina e come tali implicitamente o esplicitamente condivisi dai cultori di quel sapere specialistico. Componente strutturale di una disciplina (forma ‘strutturante’ del suo campo teorico), il paradigma è la finestra con la quale la disciplina guarda al mondo, una sorta di interfaccia fra l’‘interno’ e l’‘esterno’, fra le strategie cognitive di un sapere specialistico e l’intreccio magmatico dell’interazione sociale¹.

¹ Credo che la nozione kuhniana di ‘paradigma’ (Kuhn 1985; Kuhn 1995; Gutting 1980) sia feconda per

Il paradigma permette dunque a una disciplina di elaborare il suo ‘punto di vista’ sulla realtà e di risolvere su questa base i problemi cognitivi e pragmatici che essa si trova di fronte. È il paradigma l’elemento che caratterizza un determinato sapere, ma non per questo lo trasforma in una monade senza finestre, in un universo privo di contatti con altre discipline. Al contrario, i molteplici saperi che insistono sui medesimi fenomeni, ma guardano ad essi da differenti angoli visuali, si sviluppano spesso attraverso un complicato regime di connessioni e di suggestioni scambievoli.

È proprio sui punti di congiunzione fra mondi (fra paradigmi) diversi che vorrei soffermarmi. Devo muovermi su un crinale sottile: da un lato, si apre lo sviluppo della giuslavoristica; dall’altro lato, si distende il *mare magnum* dei progetti e dei modelli politico-sociali. Fra i due versanti esistono però importanti punti di contatto. Il mio obiettivo è appunto soffermarmi su uno di essi: il tema della cittadinanza sociale.

È ormai consueto parlare di ‘cittadinanza’ per intendere il complessivo statuto politico-giuridico di un individuo entro una determinata comunità politica e di ‘cittadinanza sociale’ per alludere alla partecipazione dei cittadini al patrimonio (economico e culturale) della società di cui essi fanno parte. La nostra domanda di confine può allora essere formulata nei termini seguenti: in che modo (per quali vie, con quali contenuti, con quali effetti) la cittadinanza sociale entra a far parte del corredo tematico delle scienze sociali e fra queste anche della giuslavoristica italiana del secondo Novecento?

A questa domanda non potrò dare risposte perentorie ed esaurienti. Le risposte peraltro non mancano e sono già state prospettate in modo spesso convincente tanto dalla giuslavoristica quanto dalla sociologia. Mi limiterò a segnalare qualche possibile collegamento, non già con l’intenzione di sostenere tesi originali, ma solo con la speranza di agevolare lo sviluppo della discussione fra cultori di diversi, ma contigui saperi.

intendere il formarsi e il trasformarsi di un ‘sapere specialistico’, di una ‘disciplina’, a patto di ridefinire e adattare lo schema kuhniano in modo da renderlo pertinente con le caratteristiche proprie delle ‘scienze umane’ in generale e in particolare del sapere giuridico. Massimo D’Antona (D’Antona 2000) ha invitato a riflettere sulla metodologia e sulla disciplina giuslavoristica a partire dall’idea kuhniana di paradigma. Ho impiegato la nozione di ‘paradigma’ per ricostruire la storia della giuspubblicistica italiana ottonevicesca (Costa 1986) e mi permetto di rinviare a quel tentativo per un’illustrazione analitica. Un’applicazione sistematica della nozione di ‘paradigma’ alle discipline giuridiche non sembra però ancora corrente.

2. *La matrice remota del paradigma giuslavoristico*

La visione del soggetto è una componente che vorrei dire originaria del paradigma giuslavoristico. Le assunzioni antropologiche sono ricorrenti in svariate discipline giuridiche, ma rivestono una peculiare importanza nella giuslavoristica. Non è un caso che Umberto Romagnoli, da sempre impegnato sui due fronti (distinti ma connessi) dello sviluppo storico e della fondazione epistemologica di quella disciplina, insista sulla sua costitutiva dimensione antropologica.

Forse la prima e più remota condizione di pensabilità di un paradigma giuslavoristico coincide con la messa in questione della visione lockiana del soggetto di diritti. Nell'universalismo giusnaturalistico lockiano il protagonista è l'individuo come tale: ognuno, proprietario per volontà divina del proprio corpo, ha il diritto-dovere di conservarsi impossessandosi delle cose esterne, investendole con la sua attività, erogando quell'energia appropriativa e trasformativa che Locke chiama *labour*. *Labour* e proprietà sono due facce della stessa medaglia e valgono come profili essenziali dell'essere umano come tale. Le disuguaglianze intervengono successivamente, come conseguenza di una più o meno razionale e oculata gestione delle energie individuali. Sono le differenze che separano, ad esempio, i nativi americani dagli europei, ma non inficiano, anzi confermano, per Locke, l'essenziale, originaria eguaglianza degli esseri umani.

Fino a che punto è però possibile sostenere che lavoro e proprietà sono due facce della stessa medaglia? Già a fine Settecento per Thomas Spence – un esponente di quella che potrei chiamare, con una *boutade*, la 'sinistra lockiana' – il lavoro dovrebbe, sì, produrre proprietà così come la proprietà dovrebbe essere il frutto del lavoro, ma questo circuito virtuoso fra lavoro e proprietà è ormai interrotto; il lavoro è separato dalla proprietà e si profilano i termini di una contrapposizione che assumerà una profondità e una rilevanza drammatiche nel corso dell'Ottocento. È ancora vicino a questa impostazione schiettamente antropologica il giovane Marx, che nei *Manoscritti* del '44 ribadisce icasticamente l'opposizione fra capitale e lavoro; un lavoro che «produce meraviglie per i ricchi» e «caverne per l'operaio» (Marx 1976, p. 300). Certo, verrà formandosi, nel corso dell'Ottocento (attraverso Marx e oltre Marx), l'idea di una società strutturata in classi differenziate e contrapposte sul terreno (oggettivo, 'materiale') dei rapporti di produzione e sembrerà diminuire l'interesse per i riflessi antropologici di questa determinante dicotomia economico-sociale. In realtà, il problema dello statuto del soggetto mantiene tutta la sua rilevanza e la manifesta sul terreno del dibattito politico-giuridico.

A partire dalle rivoluzioni di fine Settecento l'eguaglianza diviene uno dei principali simboli di riferimento. Variano però, a seconda delle visioni del mondo e degli interessi in gioco, il senso del termine e l'estensione della sua applicazione; muta soprattutto la rappresentazione dei soggetti cui riferire l'eguaglianza. Tutti gli individui sono eguali: ma quale è l'estensione del termine 'tutti'? Che cosa resta delle differenze una volta assunto come criterio decisivo l'eguaglianza? Quali sono le discriminazioni illegittime e quali le disuguaglianze insuperabili? E quindi: proprietà e lavoro sono i termini di un'opposizione che mette in crisi la pretesa eguaglianza dei soggetti oppure quest'ultima trascende qualsiasi differenza economico-sociale?

La componente antropologica della giuslavoristica trova un suo punto di origine nella dialettica fra l'unitario, e originario, soggetto di diritti e il suo successivo, e conflittuale, sdoppiamento consumatosi sulla falsariga dell'opposizione fra lavoro e proprietà. È iscritta in questa lontana *archè* la tensione fra l'eguaglianza dei soggetti e una irriducibile differenza socio-antropologica.

Legato alla centralità del soggetto non meno che alla sua interna differenziazione o scissione, il paradigma giuslavoristico trova un secondo punto di origine in quel processo, caratteristico della modernità, che amo chiamare (parodiando Jhering) la 'lotta per i diritti'.

Il lavoro non viene solo assunto come contrassegno di una determinata classe di soggetti: esso si presenta anche come il contenuto di un diritto che viene rivendicato come fondamentale. Per Fourier, i diritti dell'uomo enunciati dalla rivoluzione dell'89 sono *flatus vocis*, promesse derisorie, in assenza dell'unico diritto da cui dipendono la sopravvivenza e la gratificazione dell'essere umano: il diritto al lavoro. Già in questa fase abbastanza precoce del processo di industrializzazione, il lavoro come diritto (il diritto al lavoro) diviene, al contempo, la posta in gioco e l'arma retorica di incandescenti conflitti politico-sociali. È nel diritto al lavoro che l'assemblea costituente francese del 1848 riconosce un 'nuovo' tipo di diritti, di contro al 'vecchio' diritto (la proprietà). La realtà del lavoro sollecita non soltanto una nuova definizione del soggetto, non soltanto un ripensamento del rapporto fra eguaglianza e differenza, ma anche la formulazione di una pretesa inedita, l'enunciazione di un diritto nuovo; nuovo e destabilizzante nei confronti dell'ordine consolidato.

Rivendicare il lavoro come diritto non conduce però soltanto ad ampliare (e a complicare) il catalogo dei diritti, ma costringe anche a ripensare a fondo il rapporto fra Stato e società. È la scottante e conturbante realtà del lavoro (nello scenario della prima industrializzazione) che gradualmente distoglie le classi dirigenti delle principali nazioni europee dalla teoria dello 'Stato

minimo' (pur difesa ancora da Spencer con robusti argomenti a fine Ottocento) e le induce ad attribuire al potere pubblico l'onere di mediare il conflitto, di assistere, controllare e integrare le 'classi pericolose'.

Ripensare il soggetto; interrogarsi sull'eguaglianza; riscrivere il linguaggio dei diritti; ridefinire il ruolo dello Stato: sono questi gli stimoli che dalla realtà del lavoro raggiungono il discorso pubblico dell'Europa otto-novecentesca e da qui si rifrangono negli specchi di molteplici saperi specialistici. È da questo ambiente che anche la giuslavoristica *in statu nascenti* trae l'agenda dei suoi principali problemi². Il compito che essa si trova di fronte non si riduce alla semplice ripetizione di formule già collaudate nel conflitto politico-ideologico. Occorre piuttosto tradurre gli orientamenti e i modelli politico-sociali nel lessico specifico, nella logica peculiare di una disciplina specialistica. È a questa altezza che si colloca, mi sembra, l'intervento di Barassi³. La sua riflessione si iscrive nel campo di tensione che si è venuto creando fra l'eguaglianza e la differenza: fra l'unitario soggetto lockiano e la determinante specificità socio-antropologica del lavoro. Privilegiando l'eguaglianza giuridico-formale dei soggetti, lo schema barassiano getta un cono d'ombra sulle istanze provenienti dalla valorizzazione delle differenze: al centro si pone il contratto⁴ come rapporto fra soggetti giuridicamente eguali, mentre restano ai margini le caratteristiche socio-economiche dei contraenti e il carattere gerarchico-potestativo del rapporto di lavoro. Allo stesso modo (con la stessa logica) appare improprio chiedere allo Stato un intervento a sostegno di una specifica classe di soggetti: anche le leggi sociali finiscono nel cono d'ombra che il principio dell'eguaglianza contrattuale dei soggetti proietta sulla complessa fenomenologia economico-sociale⁵.

L'avvento del corporativismo impone una brusca svolta alla disciplina giuslavoristica. Nel nuovo modello totalitario la dialettica fra eguaglianza e differenze cede il posto alla celebrazione della gerarchia, mentre lo Stato si propone come l'organo capace di pacificare coattivamente

² Sono fondamentali in proposito i lavori di Umberto Romagnoli. Cfr. in particolare Romagnoli 1991. L'attenzione dei giuslavoristi alla formazione storica della loro disciplina è comunque, in generale, alta. Cfr. ad es. le sintesi offerte da Bruno Veneziani (Veneziani 2006) e da Mario Giovanni Garofalo (Garofalo 2006). Un significativo contributo è offerto da Giorgio Ghezzi (Ghezzi 1997). Sul fronte della storia del diritto i saggi di Giovanni Cazzetta (ora raccolti in Cazzetta 2007) offrono una preziosa ricostruzione dell'intera parabola giuslavoristica.

³ Di recente la giuslavoristica ha fatto approfonditamente i conti con uno dei suoi 'padri fondatori' grazie all'iniziativa di Mario Napoli (Napoli 2003).

⁴ Ha dedicato un'accurata e ampia indagine alla storia del contratto di lavoro Paolo Passaniti (Passaniti 2006. Cfr. anche Cazzetta 2007, Cianferotti 2007, Gaeta 2007).

⁵ Importanti considerazioni in Cazzetta 2007, pp. 27 ss.

la società e organizzarla preservandone le esistenti stratificazioni socio-economiche in funzione di una politica espansionistica ed aggressiva. Il lavoro è posto al centro dell' ideologia corporativistica, ma è bandita una connessione che (a partire dai primi socialismi) aveva tentato faticosamente di affermarsi: la connessione fra il lavoro e i diritti. Se per i liberalismi ottocenteschi i diritti fondamentali coincidevano con la libertà-proprietà e sembravano non aver niente a che fare con la realtà del lavoro, per i totalitarismi del Novecento è il lavoro produttivo a essere celebrato come strumento dell'integrazione autoritaria delle masse nello Stato, ma proprio per questo esso deve essere preservato da qualsiasi contaminazione con l'individualistico linguaggio dei diritti.

3. Il modello costituzionale: la centralità del lavoro e la cittadinanza sociale

I diritti fondamentali, messi al bando dai regimi totalitari, vengono assunti come il perno degli ordinamenti costituzionali del secondo dopoguerra. Muta lo statuto dei diritti: non più momenti di un processo storico-istituzionale che culmina nello stato, ma attributi 'immediati' della soggettività e parametri di legittimazione dello Stato, chiamato a tutelarli e ad attuarli. Muta anche il 'catalogo' dei diritti, dal momento che in esso ormai figurano, accanto ai diritti civili e politici, numerosi diritti sociali.

Queste innovazioni non sono casuali e hanno una lunga gestazione: non solo il 'precedente' weimariano (e la costituzione spagnola del 1931), ma anche i progetti e i movimenti anti-totalitari che negli anni Trenta e Quaranta tentavano di individuare le caratteristiche di un ordinamento anti- e post-totalitario. Si pensi all'idea maritainiana di democrazia, che pone al centro la persona e la vuole titolare di una pluralità di diritti capaci di assicurarne uno sviluppo pienamente umano. Si pensi al liberalsocialismo di Rosselli e di Calogero e all'invito a coniugare, in una nuova sintesi, eguaglianza e libertà. Non siamo di fronte a orientamenti meramente accademici o dottrinari. Assistiamo piuttosto alla formazione di quella 'filosofia di guerra' che sosterrà negli anni Quaranta l'immane sforzo bellico delle democrazie occidentali. Non è sufficiente a questo scopo evocare i fasti del vecchio liberalismo ottocentesco. È piuttosto l'attesa di un futuro diverso e migliore ad animare l'impegno della guerra anti-fascista. A questa logica risponde il famoso appello rooseveltiano alla realizzazione delle quattro libertà (non solo la libertà di parola e di religione, ma anche la libertà dalla paura e dal bisogno); e lo stesso piano Beve-

ridge trova una forte motivazione, secondo il suo ideatore, nella necessità di offrire nuove sicurezze e nuove *chances* ai cittadini nel momento in cui vengono loro richiesti pesanti sacrifici.

È questo il clima nel quale vedono la luce la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la costituzione italiana. 'Incipitur novus ordo'. E il nuovo ordine, internazionale e nazionale, presuppone la centralità dei diritti (il loro ruolo di 'fondamento infondato' dell'assetto politico-giuridico) e il principio della loro indivisibilità: il principio della necessaria complementarità dei diritti civili, politici e sociali.

I presupposti antropologici di questa complessa e innovativa operazione non sono trascurati od occultati dai suoi promotori: al contrario, i costituenti, nella loro faticosa ricerca di punti di convergenza, trovano un terreno comune, percorribile dai cattolici 'dossettiani' come dalle sinistre socialiste e comuniste, proprio nell'etica e nell'antropologia che si vogliono proprie della nuova società. E al centro di entrambe si colloca il lavoro. Se è vero che sono i diritti nel loro complesso il fondamento dell'ordine in quanto tutti necessari per il pieno compimento dell'essere umano, il loro centro di gravitazione e il principale elemento di raccordo fra la persona e l'ordinamento è il lavoro (Avio 2001, Andreoni 2006, Smuraglia 2007).

Ne offre un'esemplare dimostrazione Costantino Mortati nel suo celebre saggio del 1954 (Mortati 2005). La visione del lavoro che egli (senza forzature) attribuisce all'assemblea costituente è al contempo eroica e sacrificale. Il lavoro è dominio sul mondo, espressione dell'essenza stessa della personalità umana, ma è anche sforzo, sacrificio, disciplina. Tradizione cattolica e tradizione socialista si incontrano spontaneamente nell'immagine di un'affermazione di sé che passa attraverso la porta stretta del sacrificio e dell'auto-controllo.

Il lavoro non è però solo un tratto essenziale della soggettività, ma è anche e soprattutto il principale punto di connessione fra il singolo e gli altri, fra l'individuo e la società. L'orizzonte culturale dei costituenti è ancora saldamente connesso con i molteplici solidarismi ottocenteschi. Lo stesso Mortati impiega la figura argomentativa del debito, introdotta dal fortunato saggio di Bourgeois: per la formazione della sua identità ogni individuo è debitore di ogni altro e della società nel suo complesso e il lavoro è il principale strumento di cui egli dispone per pagare il suo debito. Solidarietà e lavoro sono dunque strettamente connessi, tanto che il secondo appare il tramite principale della prima.

Legame orizzontale fra i membri della società, il lavoro si presenta anche come il principio ispiratore del nuovo ordinamento costituzionale. Che il lavoro dovesse valere come un vero e

proprio tessuto connettivo del nuovo ordine era una tesi condivisa tanto dai cattolici quanto dalle sinistre. Certo, fu proposto a sinistra di collegare la repubblica ai 'lavoratori' piuttosto che all'astratto 'lavoro'. Se pure fu quest'ultima locuzione a essere adottata, allo scopo di evitare allusioni o inflessioni troppo rigidamente 'classiste', non per questo risultò però indebolita la valenza politicamente, costituzionalmente fondativa del lavoro. È il lavoro, come ricorda Mortati, che sostiene l'intero edificio costituzionale e ne rafforza l'ispirazione complessiva. Porre al centro il lavoro permette di chiudere i conti con il fascismo, senza doversi rassegnare a una mera restaurazione del liberalismo *d'antan*: per il costituente infatti il lavoro è il terreno di coltura della persona e dei suoi diritti (contro l'azzeramento totalitario della soggettività), mentre al contempo esso introduce quella solidarietà fra eguali estranea tanto al liberalismo 'puro' quanto all'assistenzialismo bismarckiano.

Elemento trainante del discorso costituzionale dei diritti, il lavoro è anche il veicolo della responsabilità sociale del soggetto. È il lavoro il punto di equilibrio fra soggettività e socialità, fra libertà e responsabilità, fra diritti e doveri. Se il lavoro è l'espressione principale della personalità umana, un passaggio obbligato per il suo compimento, esso è, al contempo, un diritto e un dovere (Mengoni 1998; Pizzolato 1999; Scagliarini 2006). È il lavoro che rende l'uomo, in ogni senso, civile: parte attiva e responsabile del consorzio umano e quindi anche membro rispettabile della *polis*. Coerentemente con questo assunto, Mortati sostiene con forza la dipendenza dei diritti politici dall'assolvimento del dovere di lavorare. I diritti politici – osserva Mortati – spettano a tutti i cittadini, ma l'universalità del suffragio non è inficiata dalla previsione di eccezioni, quali l'incapacità politica per condanna penale. Non sarebbe quindi una lesione del principio di eguaglianza escludere dal voto individui moralmente indegni come gli oziosi. Un cittadino ozioso è una *contradictio in adiecto*: solo il lavoro rende effettiva e integrale l'inclusione nella *polis*.

È il lavoro l'asse di orientamento del nuovo ordine costituzionale. Gli stessi profili del *welfare State* che ci si accinge a costruire – uno Stato capace di assicurare non solo la libertà ma anche la giustizia – sono tracciati sulla falsariga del diritto-dovere di lavorare. Mortati non manca di precisare che la costituzione non ha scelto di «dare alla sicurezza sociale carattere di servizio pubblico prestato a tutti» come in Inghilterra, ma ha concepito l'assistenza come un'integrazione del diritto al lavoro e non già come un corollario del diritto alla vita. L'assistenza è la risposta che la società dà ai suoi membri in ragione di una solidarietà che trova nel lavoro il suo princi-

pale canale di espressione.

Espressione della personalità e principio ispiratore dell'ordinamento, il lavoro non soltanto si pone al centro di molteplici diritti e doveri, ma si propone esso stesso come il contenuto di un diritto fondamentale: il diritto al lavoro.

Fino dalla sua effimera e contrastata comparsa nella Costituente francese del 1848, il diritto al lavoro è apparso come una sorta di diritto impossibile: inconciliabile con i diritti civili, come sosterranno a lungo i suoi detrattori; comunque inattuabile finché si resti all'interno di un regime dominato dal primato della proprietà, come sosterranno anche i suoi fautori. Il diritto al lavoro mantiene a lungo il carattere di una sfida all'ordine esistente e di una promessa affidata a un ordine futuro e diverso. Con la costituente del 1948, i tempi sembrano finalmente maturi perché il diritto al lavoro trovi un posto di onore fra i diritti fondamentali.

Non è un incontrollato ottimismo a suggerire questa inclusione. L'obiettivo del pieno impiego non sembra irraggiungibile, nel quadro di una visione politico-economica convinta di disporre ormai degli strumenti adatti a governare le crisi e a incrementare indefinitamente la produzione. E tuttavia non mancano i dubbi e le riserve, che possono riguardare nella loro totalità i diritti sociali, i diritti 'non azionabili' (si pensi a Calamandrei e alla sua proposta di relegarli nel cielo – o nel limbo – di un prologo alla costituzione) e a maggior ragione investono un diritto – il diritto al lavoro – ancora circondato della sua storica fama di pericolosa utopia.

Il diritto al lavoro viene comunque accolto nella carta costituzionale. Certo, non era facile dimenticarsi delle obiezioni che lo condannavano a essere un mero *wishful thinking*. Era però forse ancora più difficile non tener conto delle ragioni che ne imponevano la formulazione. La centralità del lavoro, la sua doverosità, il suo apporto alla realizzazione della personalità, il suo ruolo come fondamento del vivere civile e politico ne reclamavano l'assunzione nel cielo dei diritti fondamentali del nuovo ordinamento. È vero che il diritto al lavoro non era immediatamente esigibile. Ciò però non impediva che esso potesse valere come un principio obbligante in più direzioni: nei confronti del potere politico, chiamato ad attuare i dettami costituzionali, e nei confronti del giudice, tenuto a interpretare e applicare la legislazione alla luce della costituzione (La Macchia 2000; Costanzo 2003).

Il progetto costituente mirava a mettere le basi di un ordine che sembrava corrispondere per molti versi al modello del *sozialer Rechtsstaat* teorizzato da Heller nel primo dopoguerra: uno Stato interventista, interessato a preservare le libertà fondamentali, ma impegnato anche a tra-

sformare la società riducendo progressivamente le disuguaglianze economico-sociali fra i suoi membri. Non siamo di fronte a un'anomalia italiana, ma, come ricordavo, alla versione italiana di un modello welfarista che, sull'onda palingenetica suscitata dalla guerra, stava realizzandosi, in forme diverse ma in buona sostanza convergenti, in molti paesi europei.

Ovviamente, lo Stato sociale ha già una lunga storia alle spalle quando vengono gettate le basi, nell'immediato dopoguerra, delle nuove democrazie costituzionali. Esso affonda le radici in quella *koinè* solidaristica tardo-ottocentesca che reclama (pur se composta da diversi idiomi teorici) il superamento dell'individualismo e un maggiore coinvolgimento dello Stato nel governo della società. Poste di fronte a un impegnativo conflitto sociale e alla reiterata minaccia del 'socialismo', le classi dirigenti giocano la carta dell'impegno assistenziale dello Stato e dell'integrazione delle masse nell'unità della nazione. Nasce lo Stato sociale: si moltiplicano gli interventi dell'amministrazione pubblica a sostegno dei soggetti 'deboli', ma non per questo viene contemplata l'attribuzione di quei diritti che saranno chiamati 'sociali'; diritti rivendicati dai partiti socialisti, ma ancora rifiutati dalla cultura dominante e dalle strategie di governo.

Abbiamo lo Stato sociale, ma non ancora una democrazia costituzionale che veda nei diritti (non solo politici, ma anche sociali) il perno dell'integrazione delle masse. Il salto oltre lo Stato sociale tardo-ottocentesco è compiuto, prima, dalla costituzione di Weimar e dalla costituzione spagnola del 1931 e poi dalle costituzioni del secondo dopoguerra. Il loro elemento caratterizzante è la centralità dei diritti e la loro indivisibilità: l'esercizio dei diritti politici non può essere separato dall'eguale partecipazione di tutti al retaggio comune e la realizzazione dei diritti (di tutti i diritti e dei diritti di tutti) è lo scopo e il parametro di legittimità dello Stato. Stato sociale e cittadinanza sociale non sono separabili, proponendosi il primo come lo strumento indispensabile per la realizzazione della seconda. Possiamo usare promiscuamente e alternativamente le espressioni 'Stato sociale' e 'cittadinanza sociale' (come farò, per motivi di brevità, nel corso della mia esposizione), purché sia chiaro che la caratteristica essenziale della democrazia costituzionale sta proprio nella necessaria connessione funzionale dei due termini.

Lo Stato è l'organo deputato alla realizzazione della cittadinanza sociale e il termine medio, il tramite dell'inclusione e della partecipazione, è il lavoro. Certo, non pochi dei diritti sociali enunciati nella carta costituzionale (a partire dal diritto al lavoro) potevano apparire una cambiale che non poteva essere immediatamente riscossa. Era però l'intero impianto costituzionale a essere declinato al futuro. I costituenti erano consapevoli del salto che separava l'Italia reale dal

modello da essi costruito, ma non drammatizzavano la frattura, bensì proiettavano la costituzione nel futuro e dal futuro si attendevano un graduale avvicinamento della realtà alla previsione normativa.

4. *Il paradigma giuslavoristico nell'orizzonte del sozialer Rechtsstaat*

Il disegno costituzionale messo a punto dai costituenti non era l'effetto di un improvvisato compromesso; era un progetto che aveva alle spalle l'intera storia otto-novecentesca, si alimentava dei valori e delle aspettative che avevano sostenuto lo sforzo bellico e traeva stimoli da un clima favorevole a un profondo rinnovamento della società e delle istituzioni.

Sono queste le circostanze che permettono ai costituenti di immaginare un ordine sostanzialmente coerente, di progettare un *sozialer Rechtsstaat* nonostante il rapido deterioramento della situazione politica e l'aumento della conflittualità fra i partiti (Gaeta e Viscomi 2003). Vale anche da questo punto di vista l'analogia (*mutatis mutandis*) con l'assemblea delle Nazioni Unite, che riesce faticosamente a redigere la Dichiarazione universale dei diritti pur entro uno scenario di crescenti contrasti fra le potenze occidentali e il blocco sovietico.

La compilazione di un testo normativo non coincide però con la costruzione di un ordinamento. Da questo punto di vista, il gioco deve ancora iniziare; ed inizia in un contesto internazionale e nazionale (la 'guerra fredda') lontanissimo dalle speranze e dalle convergenze suscitate pochi anni prima dal dramma e dalle urgenze della guerra. È il periodo nel quale Calamandrei moltiplica le sue accorate denunce della mancata attuazione della costituzione. In effetti, la sua realizzazione non era un processo semplice e indolore. Si fronteggiavano diverse strategie interpretative e la formula della 'costituzione inattuata' era un'efficace mossa retorica adottata per contrastare una lettura del testo costituzionale, largamente diffusa all'epoca, che, introducendo la distinzione fra norme programmatiche e norme cogenti, rendeva possibile il congelamento dei dispositivi che presiedevano all'attuazione di un *sozialer Rechtsstaat*.

Per quanto consegnato alla carta costituzionale, il modello welfarista non godeva di un'incontestata egemonia. La più matura e compiuta alternativa a esso, maturata già negli anni della guerra e messa a punto nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, è legata alla riflessione hayekiana. Per Hayek, l'ipotesi di uno Stato socialmente ed economicamente interventista è radicalmente incompatibile con la preservazione dei diritti e della libertà. In questa prospettiva, fasci-

simo e socialdemocrazia, lungi dall'essere frontalmente contrapposti, condividono il medesimo vizio 'artificialistico': affidano al potere pubblico l'onere di controllare l'interazione sociale, pretendono di creare volontaristicamente un ordine che può nascere soltanto dalla dinamica spontanea, 'naturale', della società⁶. Il dispotismo è una sindrome che minaccia anche le democrazie che vogliano intervenire per mutare le regole di un gioco che si svolge all'insegna dell'autonomia degli attori sociali.

Il conflitto fra modelli è già dunque in atto durante il processo di attuazione del nuovo ordinamento; ed è un conflitto fra inconciliabili visioni dello Stato, della società, dell'individuo che si traduce in divergenti interpretazioni del testo costituzionale. È da un complicato organigramma di forze (di scelte ideologiche, di interessi, aspettative, teorie sociali e giuridiche) che dipende l'attuazione della costituzione (ma potremmo dire, più esattamente, che l'attuazione della costituzione è semplicemente una delle pedine con le quali gli attori sociali conducono la loro partita).

È in questo contesto che la giuslavoristica rinasce dalle ceneri dopo il collasso dello Stato corporativo. Per quella disciplina il crollo del regime aveva avuto un effetto dirompente: il quadro istituzionale e normativo con il quale la giuslavoristica aveva fatto i conti nel precedente ventennio era crollato e la costituzione sembrava offrire una prima, indispensabile alternativa. Non era peraltro solo l'*horror vacui*, il bisogno di un appiglio normativo purchessia, a stimolare l'interesse di quella disciplina nei confronti della costituzione repubblicana; erano i contenuti stessi della carta costituzionale che venivano a toccare i punti più sensibili del sapere giuslavoristico; né è strano che ciò avvenisse, dal momento che tanto la cultura dei costituenti quanto la tradizione giuslavoristica erano entrambe iscritte in un orizzonte otto-novecentesco segnato da alcuni grandi 'campi di tensione' che aspettavano di essere in qualche modo accolti e risolti.

Il ruolo attivo e trasformativo della repubblica che aspira a rendere 'più eguali' i suoi membri (in ragione della distinzione – originariamente socialista – fra eguaglianza 'formale' e 'sostanziale') di contro al principio (anch'esso costituzionalmente rilevante) della libertà-autonomia individuale; l'eguaglianza dei soggetti (all'insegna dell'antropologia lockiana, secondo la quale proprietà e lavoro sono due facce della stessa medaglia) di contro alla valorizzazione della differenza (socialmente determinante) del lavoro; il nesso fra lavoro e diritti, l'assunzione del lavoro

⁶ L'opposta tesi dei presupposti 'artificiali' (politico-giuridici) del mercato è stata di recente brillantemente sostenuta da Natalino Irti (Irti 1998).

come contenuto e presupposto di diritti fondamentali: sono questi i profili tematici con i quali la giuslavoristica dell'Italia repubblicana si confronta nel momento in cui si sforza di elaborare una sua nuova identità disciplinare. A rendere questo processo tutt'altro che facile e unanimistico contribuivano non soltanto il conflitto economico-sociale e la divaricazione delle scelte ideologico-politiche, ma anche il tessuto della carta costituzionale, che raccoglieva le grandi tensioni della modernità politico-giuridica (eguaglianza e differenze; proprietà e lavoro; interventismo 'equalizzatore' e autonomia privata), ne proponeva una sintesi, ma manteneva inevitabilmente un'area di indeterminazione che rendeva possibili interpretazioni divergenti⁷.

È collegato con il primo campo di tensione il dibattito che negli anni Cinquanta investe il problema della dimensione pubblicistica o piuttosto privatistica del lavoro (Romagnoli 1991, Romagnoli 2005, Cazzetta 2007, Ichino 2008). Chi opta per la prima soluzione fa leva sul nesso 'lavoro-eguaglianza sostanziale-repubblica interventista' e a partire da questo orizzonte definisce l'oggetto del sapere giuslavoristico. Non vedrei in questa scelta l'ombra di una sotterranea e dissimulata continuità con lo statalismo anteguerra (a meno di non far propria la tesi hayekiana della solidarietà strutturale fra fascismi e socialdemocrazie). Sul fronte opposto, non mancano argomenti per presentare il lavoro come la dimensione di un soggetto chiamato (dalla stessa costituzione) ad agire valorizzando la sua autonomia. Siamo di fronte a due strade profondamente diverse (e tali apparvero ai protagonisti del dibattito, che non indussero certo a irenistici *embrassons-nous*) e tuttavia destinate entrambe a influire sul futuro della disciplina. È a partire dalla valorizzazione dell'autonomia che la giuslavoristica inizia un percorso audace e innovativo, che la conduce non solo a svolgere una funzione di 'supplenza' nei confronti di un legislatore latitante, ma anche a spostare l'attenzione dal soggetto individuale (il protagonista indiscusso dell'ottocentesco discorso dei diritti) a un soggetto collettivo, pur entro un ambito nettamente distinto dalla sfera pubblica. Non per questo tuttavia poteva considerarsi sterile e immotivata la strategia di coloro che, insistendo sulla valenza pubblicistica del lavoro, lo assumevano come volano di una 'attuazione' costituzionale funzionale al rafforzamento dell'eguaglianza e alla realizzazione di una cittadinanza sociale.

Determinante per la formazione del paradigma giuslavoristico è però forse il secondo campo di tensione: la tensione fra l'eguaglianza e la differenza. È il lavoro come differenza (socialmen-

⁷ Il testo costituzionale ha (ancor più di altri testi prescrittivi) il carattere di un *open texture*, come sostiene con ottimi argomenti Roberto Bin (Bin 2007, pp. 23 ss.).

te, economicamente e antropologicamente) decisiva a conferire al sapere giuridico che lo assume ad oggetto la sua specificità e la sua ragion d'essere. Ovviamente riconoscersi in un medesimo orizzonte tematico non spegne il dibattito, ma anzi lo rende possibile: è proprio una condivisa definizione d'oggetto che permette a una comunità scientifica di formulare problemi e ipotizzare soluzioni, fra loro anche radicalmente difformi, ma comunque collegate a un medesimo campo teorico.

Tematizzare la differenza, mettere a fuoco il rapporto di subordinazione e a partire da questo peculiare punto di osservazione interrogarsi sull'eguaglianza: non è un programma semplice e indolore, in un'Italia segnata dall'epocale contrapposizione fra 'blocchi' (occidente/oriente; democrazia formale/democrazia reale; Democrazia Cristiana/Partito Comunista). Il paradigma suggerisce la direzione dell'indagine, ma non ne predetermina i risultati. È possibile procedere (a partire da esso) in direzioni opposte: minimizzando la portata della 'differenza' e valorizzando la componente formale-contrattuale dell'eguaglianza, oppure al contrario sottolineando la debolezza del lavoratore nel rapporto contrattuale e andando alla ricerca di correttivi: si tenterà allora di sottrarre il rapporto di lavoro al 'dispotismo' dell'imprenditore in nome dei vincoli 'oggettivi' imposti al suo arbitrio dalla stessa configurazione 'istituzionale' dell'impresa; oppure si batterà una strada diversa, prendendo sul serio il discorso dei diritti sviluppato dalla costituzione.

Entra in gioco, a questo proposito, il terzo dei profili tematici prima ricordati: la connessione fra lavoro e diritti. È il tasto su cui fanno leva i giuristi raccolti intorno alla «Rivista giuridica del lavoro», nel tentativo di attenuare la subalternità del lavoratore assicurandogli il rispetto dei diritti fondamentali. Non si tratta certo di una preoccupazione dottrinarica. È in corso negli anni Cinquanta una forte politica di compressione delle libertà fondamentali dei lavoratori, cui tentano di rispondere iniziative sindacali di denuncia della violazione dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro. Si sta svolgendo insomma una vera e propria lotta per i diritti, in sostanziale continuità con i conflitti politico-sociali otto-novecenteschi, che spesso avevano trovato proprio nei diritti (disattesi e rivendicati) il loro principale appiglio retorico. I diritti vengono presentati come strumenti (vorrei quasi dire *trump-cards*) cui i soggetti deboli del rapporto di lavoro devono poter ricorrere, nel quadro di una repubblica fondata sul lavoro e impegnata a realizzare la cittadinanza sociale.

I diritti come limite del potere: l'antica sfida costituzionalistica si dirige ora non già contro il potere pubblico, ma contro il 'dispotismo' dei poteri privati, contro le pretese di una classe im-

prenditoriale decisa a imporre la propria supremazia nella conduzione del rapporto di lavoro. Le libertà fondamentali (la libertà di espressione del pensiero, la libertà di associazione) sembrano arrestarsi sulla soglia della fabbrica, bloccate da una disciplina unilateralmente dettata dal 'soggetto forte' del rapporto di lavoro.

È in questo contesto che alcuni giuslavoristi vedono nei diritti il principale parametro cui fare riferimento nello sviluppo della loro strategia disciplinare. Le caratteristiche 'paradigmatiche' di questa operazione mi sembrano le seguenti: una forte attenzione alla specificità-subalternità del lavoratore; la valorizzazione delle componenti pubblicistico-costituzionalistiche del lavoro; l'adesione a un progetto di attuazione della costituzione che avrebbe reso compiutamente cittadini i soggetti deboli e svantaggiati; la convinzione che i diritti fondamentali siano l'arma dei deboli contro i forti. In questa prospettiva, assumono un particolare rilievo due assunzioni, di metodo e di oggetto. Dal punto di vista del metodo, lo strumento necessario e sufficiente per attribuire ai soggetti deboli la pienezza dei diritti costituzionalmente garantiti sembra un corretto impiego dell'argomentazione giuridico-formale. La lotta per i diritti passa quindi attraverso l'adozione di un positivismo giuridico arricchito dal riferimento alla carta costituzionale. Dal punto di vista dell'oggetto, il referente è l'individuo: è il singolo che, escluso come lavoratore dall'esercizio di alcuni diritti fondamentali, deve poter trovare nell'ordinamento i dispositivi che lo emancipino dallo stato di minorità cui è indebitamente costretto.

La difesa dei diritti e l'attuazione della costituzione non sono peraltro appannaggio esclusivo di una corrente della giuslavoristica degli anni Cinquanta. L'attuazione della costituzione è (come ricordavo) una delle parole d'ordine della sinistra politica e sindacale; e attuare la costituzione significa varare una legislazione congruente con i suoi principi. È comprensibile quindi che piuttosto precocemente, già negli anni Cinquanta, venga ventilata da Di Vittorio l'ipotesi di uno statuto dei lavoratori. È solo l'inizio di un percorso che sarebbe stato lungo e tormentato. A rendere problematiche la configurazione e l'adozione di un intervento legislativo contribuivano non soltanto le resistenze degli imprenditori a qualsiasi ipotesi di contenimento del loro potere, ma anche i dubbi nutriti nel fronte sindacale e in particolare nella CGIL: per un verso, infatti, si temeva che una regolamentazione legislativa del settore lavoristico diminuisse l'autonomia del sindacato e compromettesse l'efficacia della sua azione; per un altro verso, però, ci si rendeva conto dell'importanza di poter disporre di un appiglio normativo per arginare il potere dell'imprenditore in uno dei punti nevralgici del rapporto di lavoro: nell'ambito dei licenziamenti indi-

viduali (Ricciardi 1975).

Il dibattito sull'opportunità e sulle caratteristiche di uno statuto dei lavoratori continua negli anni Sessanta, in un contesto caratterizzato da importanti segnali di mutamento. La società italiana sta cambiando: lo sforzo ricostruttivo e produttivo degli anni Cinquanta sta preparando la diffusione di un 'consumo di massa' senza precedenti in Italia. Si manifestano i sintomi di una 'modernizzazione' che coinvolge valori, stili di vita, aspirazioni collettive, modelli culturali.

Una delle componenti di questo rapido congedo da una tradizione che per molti aspetti congiungeva senza soluzione di continuità l'Italia degli anni Cinquanta con l'Italia anteguerra è la scoperta (o, se si preferisce, la riscoperta) della sociologia. Tenuta a lungo ai margini dall'egemonia storicistica (dopo i lontani fasti positivistici di fine Ottocento), la sociologia si propone nei primi anni Sessanta come il veicolo di un non più rinviabile processo di modernizzazione: come uno strumento indispensabile per comprendere una realtà in rapida mutazione. Nemmeno il sapere giuridico può sottrarsi all'onere di ripensare i suoi tradizionali fondamenti; e tanto meno può farlo la giuslavoristica, da sempre sensibile, più di altre discipline, alla dinamica e ai conflitti economico-sociali.

Fra i giuslavoristi, in particolare due giovani e brillanti studiosi – Giugni e Mancini – si fanno paladini della necessità di un rinnovamento metodologico. Rinnovare il metodo alla luce della sociologia significa in sostanza spostare l'attenzione dal *law in books* al *law in action*: diffidare dei teoremi di un'argomentazione giuridica deduttiva e formalistica e andare a vedere come le cose effettivamente funzionano, come gli interessi e i conflitti si traducano in norme e in istituzioni e a loro volta vengano da queste influenzati e condizionati⁸.

Siamo di fronte a un drastico mutamento di paradigma? La svolta metodologica incide indubbiamente a fondo sulla sua configurazione, ma non giunge al punto da travolgerne la definizione d'oggetto: che resta, anche per gli *enfants terribles* della giuslavoristica, la tematizzazione della 'differenza', del lavoro come differenza socio-antropologica, come fattore di subalternità. Ciò non significa ovviamente che la loro scelta metodologica fosse un gioco improduttivo di conseguenze. Al contrario, da essa dipendono la loro visione della giuslavoristica come le loro proposte di politica del diritto.

⁸ Una recente analisi della personalità scientifica di Giugni è offerta dal «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», XXIX, 114, 2007, 2, che pubblica saggi di Paolo Grossi, Edoardo Ghera, Gian Primo Cella, Mario Grandi, Umberto Romagnoli, Triziano Treu, Benjamin Aaron, Xavier Blanc-Jouvan, Bill Wedderburn, Miguel Rodríguez-Piñero (*Scritti su Gino Giugni* 2007).

Appare una strada senza uscita, nella loro prospettiva, una lettura giuspositivistica della costituzione dalla quale ricavare la lunga lista di diritti di cui il lavoratore deve essere considerato titolare. L'operazione può essere concettualmente irreprensibile, ma è debole sul piano dell'effettività: non produce risultati, non tiene conto dei rapporti 'reali' e quindi non riesce a incidere su di essi. È dalle forze in campo che occorre prendere le mosse: dal gioco dei poteri e dei contropoteri che domina il quotidiano svolgersi del processo produttivo. I rapporti di potere non possono essere messi in parentesi dal giurista e relegati nell'ambito della mera 'fattualità' politica (come il giuspositivismo dei 'garantisti' indurrebbe a fare), ma devono essere tradotti in termini giuridicamente significativi. E a questo scopo occorre compiere una mossa ulteriore: in primo luogo, prendere sul serio la specificità del lavoro non soltanto per drammatizzarne la condizione di subalternità, ma anche per valorizzarne la dimensione dell'autonomia; in secondo luogo, spostare l'attenzione dal soggetto individuale al soggetto collettivo, dai diritti ai poteri, e offrire al sindacato la possibilità di agire come un interlocutore autorevole e rispettato della controparte (Barbera 2008, pp. 332 ss.).

Il mutamento di prospettiva è rilevante e il confronto fra 'garantisti' e fautori del contropotere sindacale si manifesta anche all'interno di quel lungo e faticoso processo che sfocerà nella legge n. 300 del 20 maggio 1970. Sarebbe però riduttivo cercare in essa la prevalenza dell'una o dell'altra strategia disciplinare. Lo Statuto dei lavoratori si presenta come un testo complesso e articolato (Treu 1975, Mancini 1976, Stolfi 1976, Giugni 1979, Treu 1990, Garilli e Mazzamuto 1992, Giugni 2007), dove la valorizzazione del contropotere sindacale procede di pari passo con la predisposizione di precisi vincoli giuridici per il datore di lavoro e con il conseguente rafforzamento della tutela del lavoratore. Piuttosto che essere la consacrazione normativa di un unico orientamento dottrinario, lo Statuto dei lavoratori trova forse il suo senso storicamente più pregnante nell'offrirsi, forse al di là delle stesse intenzioni dei suoi ideatori, come l'esito in qualche modo riassuntivo e conclusivo della giuslavoristica del secondo dopoguerra, come un tentativo di risposta alle principali istanze da essa espresse: da un lato, l'enfatizzazione dell'autonomia dei soggetti, la costruzione del 'soggetto collettivo' e la teorizzazione del contropotere sindacale; dall'altro lato, la consapevolezza di dover offrire al lavoratore precisi strumenti giuridici capaci di proteggere sul luogo di lavoro le sue più vitali aspettative e la sua dignità di persona. Lungi dal presentarsi come incompatibili, le due linee di intervento apparivano piuttosto come strategie diverse, ma complementari, sostenute da un presupposto condiviso e da un comune disegno:

il senso della subalternità operaia, la tensione irriducibile fra lavoro e proprietà e l'esigenza di attuare una costituzione che aveva promesso, in nome della centralità etico-sociale del lavoro, un incremento dell'eguaglianza nella partecipazione di tutti al patrimonio comune.

Sintesi 'oggettiva' delle correnti più vive della giuslavoristica dell'Italia repubblicana, lo Statuto dei lavoratori vede la luce e comincia a vivere in un'Italia interessata da un rapido e traumatico processo di cambiamento. Nel '67-'68 dilaga il fenomeno della contestazione studentesca, mentre negli ultimi mesi del '69 saranno gli operai ad alzare il tiro delle loro rivendicazioni. Appare ormai lontana non solo l'Italia (per tanti aspetti ancora 'tradizionale') degli anni Cinquanta, ma anche l'Italia che, nei primi anni Sessanta, cercava di promuovere una modernizzazione sensibile al fascino della *American way of life*. Certo, nemmeno i nuovi movimenti sono estranei (per una singolare eterogenesi dei fini) a quel processo di modernizzazione iniziato negli anni precedenti e introducono forme di vita, valori, stilemi comportamentali in stridente contrasto con la sessuofobica, autoritaria, tradizionalistica società degli anni Cinquanta. Al contempo, però, i movimenti politici che si vengono formando nei primi anni Settanta sull'onda della contestazione studentesca e operaia sviluppano una progettualità direttamente opposta ai conati di modernizzazione manifestatisi nei primi anni Sessanta: presentandoli come una mera razionalizzazione efficientistica e consumistica del modo di produzione capitalistico e reclamando il brusco passaggio a una società nuova e diversa. Non sembrano rispondere a questo scopo il gradualismo storicista e la prudenza tattica della sinistra 'tradizionale'. Servono punti di riferimento diversi, offerti da una rilettura dei classici del marxismo depurata dagli inquinamenti e dai fraintendimenti provocati dalla tradizione riformistica.

È in un paese attraversato da nuove forme di conflitti e di progetti politico-sociali che lo Statuto dei lavoratori inizia la sua difficile navigazione (De Luca Tamajo 2008). Il fronte degli attacchi è variegato. La critica in qualche misura più prevedibile – l'accusa di introdurre un'eccessiva rigidità nella gestione del rapporto di lavoro, con effetti rovinosi sulla tenuta della produttività – è ovviamente ricorrente nella polemica politica, ma non monopolizza l'attenzione – mi sembra – della comunità giuslavoristica: si tratta, ancora una volta, di decidere come bilanciare il principio dell'eguaglianza formale-contrattuale dei soggetti con l'onere (anch'esso iscritto nel disegno costituzionale) di 'rendere eguali' (o più eguali) soggetti socialmente (economicamente, potestativamente) discriminati. Giocava però a favore dello Statuto la tematizzazione (propria del paradigma giuslavoristico) della subalternità del lavoratore: era insomma ormai consueto

per il giuslavorista guardare all'empireo dell'eguaglianza contrattuale dal basso mondo dei rapporti di subordinazione. Più insidiosa è una critica di tipo nuovo, proveniente da giuristi vicini alla nuova sinistra e convinti della necessità di usare gli strumenti del diritto non per consentire una mera cosmesi delle istituzioni esistenti, ma per facilitare il passaggio a un ordine alternativo, finalmente emancipato dal dominio del capitale. Per questi giuristi lo Statuto sbaglia, per così dire, due volte, anche se per motivi diversi: da un lato, cade nella trappola ('giuridicistica') dell'assolutizzazione dell'individuo, cui destinare apposite norme protettive; dall'altro lato, adotta un'impostazione burocratico-elitistica che rafforza il sindacato a discapito della classe operaia e della sua creativa spontaneità. L'interesse della critica sta nel fatto che essa coglie (sia pure 'in negativo') due aspetti importanti dello Statuto (riconducibili a due precise strategie della tradizione giuslavoristica): la difesa del soggetto attraverso i diritti, la costruzione del contropotere sindacale⁹.

Non mancano dunque gli attacchi allo Statuto dei lavoratori e tuttavia esso resiste nel tempo e anzi ottiene il suo ideale completamento con la legge n. 533 del 1973, che attribuisce al giudice un nuovo e più incisivo ruolo nelle controversie di lavoro. Alla tenuta dello Statuto contribuiscono sicuramente fattori di indole diversa; ma una delle ragioni del successo consiste probabilmente nel fatto che lo Statuto non è una pianta priva di radici; è piuttosto un costruito normativo che, al di là delle contingenze politiche che ne hanno reso possibile l'esistenza, è strettamente collegato con gli assunti paradigmatici elaborati dalla giuslavoristica nel ventennio precedente.

Assumendo la subalternità del lavoratore come il profilo tematico principale, viene a maturazione una strategia innovativa che sfocia, pur nell'assenza di un adeguato quadro normativo, nella progettazione di un potere sindacale come strumento di compensazione delle asimmetrie potestative caratteristiche del rapporto di lavoro. Al contempo, non manca di farsi sentire, nel varo e nella successiva applicazione dello Statuto, l'onda lunga di quella attuazione costituzionale sempre di nuovo rivendicata nel corso degli anni Cinquanta. Lo stesso diritto al lavoro – forse il più impegnativo e il più disatteso dei grandi diritti sociali – trova nella tutela del posto di lavoro – una delle preoccupazioni centrali dello Statuto – la sua principale verifica («la tutela del posto di lavoro – scrive Giugni – è di fatto l'unico profilo normativo in cui si sia realizzata una forma di tutela del diritto al lavoro» (Giugni 1998, p. 63).

⁹ Cfr. ad. es. AA. VV. 1971 e la risposta in Mancini 1971. Cfr. anche Carlo 1974.

La lotta per i diritti e per l'eguaglianza sostanziale, che sembrava ormai un residuo dell'epopea resistenziale e costituente, impigliatosi nelle secche della guerra fredda e dell'autoritarismo degli anni Cinquanta, riprende slancio e vigore negli anni Settanta. L'impulso all'attuazione della costituzione sembra anzi trovare nel mutato clima un nuovo credito e nuovi protagonisti: è in atto, a partire dal congresso di Gardone, una vera 'rivoluzione' nella magistratura, un radicale ripensamento del ruolo del giudice, chiamato a dimostrare il primato della costituzione nel suo quotidiano lavoro di interpretazione-applicazione della legge¹⁰.

A trenta anni dal varo della costituzione repubblicana, il lungo viaggio verso l'eguaglianza sostanziale dei cittadini è ben lungi dall'essere terminato e lunga è la lista delle promesse non mantenute; e tuttavia l'idea di un'eguaglianza dinamica e propulsiva e di una cittadinanza sociale, di una crescente partecipazione dei soggetti al patrimonio economico e culturale della nazione, è ancora largamente condivisa; ed è un'idea che continua a trovare nel simbolo del lavoro il suo principale sostegno.

5. *La crisi dello Stato sociale e il mercato come 'modello'*

Gli anni Settanta non erano trascorsi all'insegna della concordia nazionale: la conflittualità aveva anzi raggiunto un diapason altissimo, senza precedenti nell'Italia repubblicana. E tuttavia molte aspettative socialmente diffuse (e fra queste proprio l'incremento dell'eguaglianza e la realizzazione della cittadinanza sociale) mostravano evidenti continuità con il disegno costituzionale delineato nel '48. Lo stesso Statuto dei lavoratori, pur con tutte le sue consistenti innovazioni, poteva essere letto come la tappa di un'attuazione costituzionale tuttora *in itinere*. Era ancora forte il senso di una temporalità declinata al futuro (un senso condiviso pure dai movimenti della nuova sinistra, nonostante le fratture da essi introdotte nell'ethos collettivo); era ancora viva la convinzione che le promesse della democrazia costituzionale non fossero sospese o impossibili, ma avessero bisogno del futuro per compiersi.

A mostrare le prime crepe erano semmai la fiducia già riposta dai costituenti nei partiti e la convinzione che questi (espressione e tramite della sovranità popolare) fossero gli elementi trai-

¹⁰ Disponiamo finalmente della ricostruzione storiograficamente esemplare offerta da Michele Luminati (Luminati 2007).

nanti dell'attuazione costituzionale (Fioravanti 2003); e potremmo addirittura ipotizzare che il nuovo protagonismo della magistratura, il suo impegno nel fare della costituzione una norma pervasiva dell'intero ordinamento, adombrasse già una funzione di 'supplenza' nei confronti di una classe politica frammentata e latitante. Ciò che invece sembrava ancora vivo e vitale era, in sintesi, il modello di società che i costituenti avevano raccolto dallo spirito del loro tempo e affidato alle generazioni successive: una prudente sintesi di libertà individuali e di vincoli solidaristici, una repubblica interventista, un'eguaglianza protesa alla realizzazione di una cittadinanza sociale che trovasse nel lavoro il proprio baricentro.

In realtà, già negli anni Settanta stavano maturando i germi di una crisi che avrebbe rapidamente messo in questione lo Stato sociale e le sue condizioni di legittimità e di credibilità, prima ancora del suo effettivo funzionamento.

La crisi petrolifera dei primi anni Settanta è una seria difficoltà cui il sistema economico deve far fronte, ma la risposta consiste ancora in sostanza nell'applicare la vecchia ricetta, incrementando gli investimenti destinati al funzionamento e allo sviluppo del *welfare* (Handler 2004, p. 95). Ben presto però, a partire dai primi anni Ottanta, si diffonde la convinzione della sempre più difficile compatibilità fra le risorse economiche disponibili e la crescente onerosità dello Stato sociale. È in corso di svolgimento un processo che non solo modifica i rapporti di forza fra le classi sociali (a vantaggio degli imprenditori, con il declino delle grandi lotte sociali dei primi anni Settanta), ma anche investe l'intera organizzazione produttiva, mutandone le strutture organizzative e le modalità di svolgimento.

È il passaggio, analiticamente ricostruito dalla sociologia del lavoro (Carboni 1991, Accornero 1997, Revelli 1997, Gallino 1998), dal 'fordismo' al 'post-fordismo', dall'industria razionalizzata intorno alla tayloristica 'catena di montaggio' a una produzione 'post-industriale' caratterizzata da nuove parole d'ordine quali decentramento e flessibilità. Nella fase 'industrialista' il ruolo trainante è esercitato dalla grande industria, capace di raggiungere un alto livello di produttività grazie a un'organizzazione razionale, 'scientifica', di ogni momento e gesto lavorativo. Il tempo è rigidamente scandito e parcellizzato in funzione delle esigenze produttive e il lavoro è un'attività quantificabile, estranea a qualsiasi valutazione qualitativa. Ciò che restava degli antichi saperi dell'artigiano e della sua amorevole attenzione all'*opus* viene cancellato dall'avvento dell'operaio-massa, tenuto al rispetto di ritmi e modalità lavorative rigorosamente etero-dirette. È questo il contesto produttivo che ha reso possibile un drastico incremento dei consumi negli

anni Sessanta; è questa l'organizzazione del lavoro presupposta dai teorici dello Stato sociale della prima metà Novecento e dall'assemblea costituente del '48; è questo l'ambiente nel quale si svolgeva quel confronto fra il potere imprenditoriale e il contropotere sindacale cui lo Statuto dei lavoratori aveva riservato un occhio di riguardo.

Il passaggio a quella che è stata chiamata la fase post-industriale del processo produttivo sovverte molte linee del quadro ora tracciato. L'organizzazione fordista della grande fabbrica viene messa in difficoltà tanto dall'aumento del costo del lavoro quanto dalla necessità di disporre di strumenti produttivi più agili e più capaci di reagire rapidamente alle sollecitazioni del mercato. Alla rigidità e all'ossessione della quantità caratteristiche dell'organizzazione scientifica del lavoro seguono la ricerca della flessibilità e la rivincita della qualità. Acquistano un rilievo inedito l'apporto personale del lavoratore, la sua capacità di reagire a problemi imprevisti, le sue doti interattive e la sua disponibilità alla collaborazione. Diminuisce l'antica, obbligata connessione fra 'fisicità' e lavoro, fra fatica e azione produttiva, a fronte di un'aumentata esigenza di competenze e di scolarizzazione. La rivoluzione elettronica irrompe anche nel processo produttivo e lo rende più 'leggero' e al contempo qualitativamente complesso e tecnicamente esigente. La centralizzata, autoritaria predisposizione dei tempi di lavoro cede il posto a una pluralità di scelte che mirano a dilatare o a ridurre la durata del lavoro in rapporto a esigenze concrete e mutevoli.

Cambiano le modalità del lavoro e cambiano i profili antropologici del lavoratore: retrocede ai margini della scena l'operaio massificato, umanamente depauperato, ingranaggio sostituibile e intercambiabile di un'impersonale macchina produttiva e compare un nuovo tipo di lavoratore, capace di 'individualizzare' il suo apporto produttivo, di valorizzare la sua soggettività e la sua creatività. In questa prospettiva, è il lavoratore autonomo che potrebbe apparire l'incarnazione più fedele del nuovo modello antropologico: di contro alla «identità professionale [...] che la fabbrica fordista costruiva sull'individuo lavoratore», «il lavoratore autonomo acquisisce [...] una professionalità che è attributo della persona, una competenza che fa parte della sua esistenza». In realtà, le due esperienze lavorative, tradizionalmente contrapposte, del lavoro subordinato e del lavoro autonomo si stanno avvicinando da molti punti di vista; tanto che le caratteristiche rinvenibili nel lavoro autonomo si ritrovano ormai sempre più frequentemente anche nella fabbrica post-industriale, caratterizzata da «assenza di prescrittività, flessibilità e mobilità, competenza personalizzata, forza-invenzione e cooperazione [...]» (Negri 2000, p. 59).

La fabbrica fordista si allontana nel tempo e mutano con i nuovi scenari produttivi le forme e le modalità di estrinsecazione del lavoro, non meno dei profili antropologici da esse implicati. Se ci arrestassimo a questo quadro fenomenologico, potremmo però avere l'impressione di un cambiamento, sì, rilevante, ma settoriale: potremmo ammettere che è cambiato qualcosa di importante – il modo di produrre e di rapportarsi al lavoro – ma aggiungere che restano sostanzialmente immutati i grandi modelli di riferimento, i parametri con i quali interpretiamo la complessiva dinamica politico-sociale, così come le aspettative e le esigenze largamente condivise. In realtà, sembra più fondata un'impressione diversa: che cioè il passaggio da un'economia industriale a un'economia post-industriale non sia un cambiamento 'localizzato', ma sia solo il versante economico-produttivo di un mutamento che investe le aspettative e i valori collettivi nel loro complesso, svuotando del suo senso il modello welfarista; quel modello con il quale le democrazie costituzionali del secondo dopoguerra si erano strettamente intrecciate. È appunto con questa trasformazione epocale e complessiva che la giuslavoristica più recente è costretta a confrontarsi, e non soltanto con i mutamenti del sistema produttivo (anche se l'uso dell'avverbio 'soltanto' può suonare provocatorio, date l'importanza e la complessità dei fenomeni legati alla produzione).

Il terremoto cui faccio riferimento ha una portata troppo vasta perché sia possibile individuare con precisione epicentri ed effetti (e peraltro epicentri ed effetti tendono continuamente a scambiarsi le parti). Un profilo importante di questo mutamento complessivo mi sembra comunque costituito dall'assunzione del mercato nel cielo dei grandi concetti politico-sociali. Certo, in questo empireo il mercato non è una *new entry*: è pur sempre un'economia di mercato quella cui guarda la stessa assemblea costituente. Essa accoglie e rilancia una 'scommessa' da tempo presente nel discorso pubblico europeo: la possibilità di far coesistere le libertà 'mercantili' con l'impegno equalizzatore della repubblica. Il mercato è importante, per i costituenti, ma la direzione di senso del loro progetto coincide con l'attuazione di una sempre più eguale cittadinanza sociale. A partire dagli anni Ottanta, invece, è il mercato che aspira a proporsi come l'esclusivo o quanto meno determinante orizzonte dell'azione individuale e collettiva.

Le conseguenze 'rivoluzionarie' di questo spostamento di accento non devono essere sottovalutate. Assumere il mercato come modello antropologico-sociale induce a concentrare l'attenzione sull'asse bisogno-consumo. Il momento del lavoro produttivo (il centro della società industrialista) viene collocato ai margini della scena. La fine del fordismo e il trionfo del mercato

sono fenomeni complementari e concorrono a produrre un'epocale mutamento nella logica della civilizzazione: che non si fonda più sull'autodisciplina, sul differimento del piacere immediato e sull'investimento nel futuro (su quel comportamento 'razionale' che, per Locke, rendeva provvido per l'individuo come per la collettività il nesso lavoro-proprietà), ma si regge piuttosto sull'immediata soddisfazione del bisogno e sull'inesauribile stimolazione-creazione di sempre nuovi desideri.

Il controllo sociale allora, più che affidato a soggetti 'esterni' (allo Stato, alla Chiesa e ai più diversi enti 'disciplinanti'), viene assolto direttamente dal mercato sulla base di meccanismi che sanciscono volta per volta chi è 'dentro' e chi è 'fuori', chi si muove con la velocità richiesta dalla concorrenza e chi rallenta, perde il passo ed esce di scena (Bauman 2004; Bauman 2006).

Chi è 'fuori', peraltro, *imputet sibi*: il mercato presuppone l'eguale libertà dei soggetti ed espunge come irrilevante (come un *idolon* della vecchia sociologia) l'ipotesi di un condizionamento sociale delle scelte individuali. La seconda modernità (per usare il termine di Beck) (Beck 2000 a, p. 27, Beck 2000 b) sembra ricongiungersi con la prima modernità (senza però dimenticare, come termine medio, l'individualismo e il conflittualismo spenceriano): sembra cioè evocare il liberalismo delle origini, per il quale libertà e responsabilità sono due facce della stessa medaglia e la povertà è sempre accompagnata dal sospetto che una dissipazione o una 'mancanza di carattere' del singolo ne sia la colpevole causa.

Gli esclusi dal mercato, i nuovi poveri, mostrano però un tasso di inutilità sociale molto più elevato dei loro predecessori ottocenteschi: non servono al mercato, in quanto relegati in uno *status* di non-consumatori, ma nemmeno vengono a formare un esercito industriale di riserva, dal momento che nella seconda modernità la produzione sembra aver bisogno di un numero decrescente di addetti e si preoccupa soprattutto di potenziare il proprio corredo tecnologico e diminuire il costo del lavoro. Socialmente inutili, i nuovi poveri vengono a costituire non tanto una nuova classe quanto una *underclass* (Katz 1993), una sottoclasse condannata a una marginalità sociale che impedisce ad essa di porsi come un soggetto collettivo, capace di una qualche forma di resistenza o di progettualità politica.

Vengono meno le principali condizioni storico-sociali che avevano motivato e reso possibile la creazione e il funzionamento dello Stato sociale. Era il conflitto fra le classi (formatesi con la prima rivoluzione industriale) che aveva plasmato la storia dell'Europa otto-novecentesca, aveva sollecitato la rivendicazione dei diritti politici e sociali e aveva trovato infine nello Stato uno

strumento di mediazione e di equilibrio. Lo Stato, per parte sua, era arrivato a garantire la tenuta di un patto sociale che non cancellava la conflittualità sociale, ma la regolava e la assumeva come volano del progresso e come stimolo per una prudente suddivisione delle risorse. L'obiettivo, caratteristico delle democrazie costituzionali del secondo dopoguerra, era l'integrazione dei soggetti attraverso i diritti e la garanzia di una sicurezza riposante sulla ripartizione sociale degli oneri e dei rischi.

Lo Stato sociale (uno Stato la cui legittimazione è stata addirittura fatta coincidere con la sua capacità di erogare servizi) trovava il suo principale punto di forza nella sua capacità di creare sicurezza; e questa a sua volta (la sicurezza come soddisfazione socialmente garantita dei bisogni fondamentali e accesso sempre più allargato al patrimonio comune) si faceva forte del nesso fra lavoro e solidarietà.

È appunto la capacità 'protettiva' dello Stato che sta perdendo rapidamente credibilità e attrattiva, a causa di fenomeni nuovi che incidono sugli elementi costitutivi dello Stato stesso. Lo Stato infatti nasce e si sviluppa come un'organizzazione politica legata a un territorio. Le pretese 'esclusive' della sovranità moderna sono concepibili e possono effettivamente dispiegarsi in riferimento a un territorio: è entro uno spazio rigidamente delimitato che il grande Leviatano giudica e manda, affligge e consola, esercita insomma il suo potere volta a volta terrifico o salvifico. È all'interno di una *civitas* sostanzialmente impermeabile all'esterno che ancora lo Stato otto-novecentesco opera garantendo sicurezza ai propri soggetti. Ora, proprio il nesso biunivoco fra Stato e territorio e le pretese 'esclusiviste' della sovranità stanno indebolendosi nel contesto della recente globalizzazione. Il cittadino deve vedersela con poteri extra-territoriali e sovranazionali che sfuggono al controllo dello Stato. Il Leviatano non è deceduto, ma è azzoppato: si è inceppato il circolo virtuoso fra lealismo statuale-nazionale, integrazione delle masse e garanzia di sicurezza e l'individuo si scopre improvvisamente solo ed esposto a rischi che sembrano sfuggire al controllo dello Stato e della collettività.

Crolla la fiducia nella forza protettiva dello Stato e si indeboliscono al contempo (come aspetti complementari dello stesso fenomeno) il senso e il valore della solidarietà interna alla società nazionale. Anche in questo caso sembra toccare il suo punto conclusivo una parabola che si sviluppa nella storia europea fra Otto e Novecento: dal positivismo comtiano e durkheimiano all'ideologia 'ufficiale' della Terza Repubblica francese, al cattolicesimo sociale, all'organicismo della sociologia e della pubblicistica tedesca, al 'nuovo liberalismo' anti-spenceriano, al riformi-

smo socialista, sono mille i rivoli che confluiscono nella tesi secondo la quale l'individuo dipende da ogni altro nella soddisfazione dei bisogni e nella minimizzazione dei rischi. È questa la visione del soggetto e della società che ora perde terreno, scalzata da un rinnovato protagonismo dell'individuo; un protagonismo che dovrebbe però dirsi non già ottimistico e prometeico (come nella fase eroica della prima industrializzazione), ma pessimistico e spaventato; un protagonismo dell'io che nasce dalla sensazione che, in assenza di interventi pubblici capaci di offrire un'effettiva protezione, la difficile partita della sopravvivenza sia interamente affidata alle scelte del singolo, peraltro consapevole di non disporre degli strumenti capaci di metterlo durevolmente al riparo dalla sconfitta (Bauman 2002, Bauman 2007).

Si allenta e si sfrangia la rete protettiva offerta dalla solidarietà nazionale e dalle sue espressioni politico-istituzionali, aumenta il senso dell'insicurezza e del rischio e la paura sembra divenire il principale, hobbesiano legame sociale: una paura indeterminata, proteiforme, che può evocare i più diversi 'nemici', ma trova un suo bersaglio elettivo nei marginali, negli irregolari (potenzialmente criminali), nella 'sottoclasse' degli esclusi dal circolo virtuoso del bisogno e del consumo. Divenuta precaria o impossibile la 'libertà dal bisogno' promessa dallo Stato sociale, l'esigenza prioritaria appare quella di proteggere la propria immediata singolarità dall'aggressione del 'nemico': «come in un film di Peckinpah, 'Cane di paglia', è l'individuo isolato in una 'comunità' di estranei che diviene pronto a difendere in modo parossistico il proprio spazio minacciato» (Dal Lago 2000, p. 219). Se era la libertà dal bisogno il simbolo di legittimazione dello Stato sociale, l'unica residua risorsa legittimante del dimidiato Leviatano sembra essere divenuta la difesa dall'aggressione (dove il successo planetario del 'diritto penale del nemico' e delle politiche securitarie).

Da qualunque angolo visuale lo si guardi, lo Stato sociale vede cadere uno dopo l'altro i suoi principali sostegni. Lavoro e capitale non si fronteggiano più come due blocchi monolitici entrambi bisognosi dell'intervento mediatore dello Stato, capace di realizzare un'integrazione altrimenti impossibile. Il substrato etico-antropologico della solidarietà è stato sostituito dal modello individualistico-conflittualistico del mercato. La sovranità statale ha perduto il suo smalto ed è venuta meno la fiducia nella protezione statale contro il rischio. Infine, è alterata un'ulteriore caratteristica dello Stato sociale otto-novecentesco: l'omogeneità dei destinatari dei suoi interventi protettivi. L'integrazione cui lo Stato sociale attendeva si esercitava su soggetti che, per quanto differenziati socialmente e culturalmente, erano collegati almeno dal comune deno-

minatore (simbolico e retorico) dell'appartenenza nazionale. Lo Stato sociale presupponeva la *Staatsangehörigkeit* dei suoi destinatari e si proponeva di trasformare la semplice appartenenza in un'integrata e solidale cittadinanza sociale. In tempi recenti, però, anche questo connotato dello Stato sociale è entrato in crisi perché la crescente presenza dei 'migranti' sul territorio dello Stato rende più problematica una nozione di solidarietà tradizionalmente operante entro il cerchio dell'appartenenza nazionale.

Sembra infine venuto meno un orizzonte, di determinante importanza per la modernità, entro il quale si è compiuta l'intera traiettoria dello Stato sociale: l'orizzonte di una temporalità protesa verso il futuro. Le 'lotte per i diritti', che dalle rivoluzioni di fine Settecento si sono susseguite per giungere alle costituzioni del secondo dopoguerra, presuppongono una scansione della temporalità che permetta di commisurare le inadempienze del presente con l'idea di un'alternativa proiettata nel futuro. Questa categoria culturale (vorrei dire questa struttura di mentalità) è così forte e consolidata da incidere sulla stessa costituzione del '48, che fissa normativamente i tratti di una repubblica che per esistere ha bisogno del futuro.

Mentre il modello dello Stato (e della cittadinanza) sociale si alimenta della tensione fra presente e futuro e implica un movimento dal 'non ancora' al 'finalmente compiuto', il modello del mercato sopprime il flusso temporale e coincide con il 'qui e ora' del bisogno e del consumo. La temporalità si dà in questo caso nella forma dell'infinita ripetizione del medesimo istante e si contrae in una sorta di eterno presente.

Con l'abulia progettuale della post-modernità e con la dissoluzione dei grandi soggetti collettivi della tradizione otto-novecentesca in una pulviscolare molteplicità di individui concentrati sulla loro singolarità, lo Stato sociale, che ancora negli anni Settanta sembrava al centro del discorso pubblico europeo, rischia oggi di apparire uno strano animale preistorico, che tenta con affanno di sopravvivere (ma fino a quando?) in un ambiente devastato da un'improvvisa glaciazione.

6. *Morte o trasfigurazione del Welfare State? Le strategie delle scienze sociali*

Parlare della nascita, crescita e agonia di un 'modello', quale lo Stato sociale, è far uso di una metafora: un 'modello' non è un ente realmente esistente che possiamo contemplare nella sua oggettiva configurazione. Un modello politico è un insieme (relativamente coerente) di enun-

ciati (di carattere promiscuamente descrittivo e prescrittivo) che rappresentano-auspicano-progettano una determinata 'forma di vita', a partire da (implicite ed esplicite) assunzioni etiche e antropologiche e in stretta connessione con la dinamica degli interessi e dei conflitti. Esso quindi non nasce o scompare con la tranquilla imperturbabilità di un fenomeno naturale; è piuttosto uno strumento impiegato nel vivo della comunicazione e del conflitto politico-sociale, forgiato in vista di specifici obiettivi e continuamente trasformato in rapporto alle aspettative e agli interessi sempre mutevoli dei suoi 'utenti'.

Parlare di agonia dello Stato sociale significa allora semplicemente registrare l'impressione che nell'attuale discorso pubblico il ricorso a quel modello costituisca, per così dire, più un problema che una risorsa. Esistono insomma buone ragioni (che ho tentato prima di riassumere) per vedere nello 'Stato sociale' l'ingombrante eredità di un passato ormai troppo diverso dal presente. Resta però da decidere se accettare quell'eredità, sia pure soltanto con beneficio d'inventario, oppure semplicemente rifiutarla come un lascito troppo oneroso (Ferrera 1993, Pennacchi 1994, Buti, Franco e Pench 1999, Saraceno 2004, Ferrera 2005).

Per chi sceglie di rompere i ponti con il passato, una strada pressoché obbligata è assumere il mercato come modello politico-sociale e a partire da esso ridisegnare i profili dell'ordine complessivo. La razionalità strumentale (la congruenza con i fini economici della massimizzazione del profitto e della minimizzazione dei costi) è il principale criterio di valutazione dell'azione individuale e collettiva. È bandita un'idea dinamica e sostanziale dell'eguaglianza e con essa l'attribuzione al potere pubblico di un onere redistributivo e perequativo. È ammesso soltanto, nella migliore delle ipotesi, un intervento assistenziale nei confronti delle frange più diseredate della popolazione. Il distacco dal modello della cittadinanza sociale non potrebbe essere più netto. L'ideologia 'mercantista' salta a piè pari la lunga tradizione solidaristica entro la quale aveva visto la luce lo Stato sociale e si ricongiunge con il liberalismo delle origini, trovando comunque il suo più vicino punto di riferimento nella teoria politico-sociale elaborata da Hayek (e, in Italia, da Leoni).

Un distacco così netto dall'obiettivo e dai valori della cittadinanza sociale ha il fascino di una scelta coerente ed univoca, che può invocare a proprio favore lo *Zeitgeist* (in sostanza, le imponenti e rapide trasformazioni politiche ed economico-sociali che hanno turbato le magnifiche sorti del vecchio Stato sociale). È però anche vero che di un fenomeno così complesso e radicato nella storia dell'Occidente come il processo di realizzazione della cittadinanza sociale è

più facile annunciare il funerale che celebrarlo effettivamente: in parte, perché i processi storici sono lenti e tormentati e raramente un assetto politico-sociale scompare di colpo inghiottito da un'improvvisa voragine; in parte, perché molti dei problemi e delle aspettative cui lo Stato sociale tentava di rispondere mantengono intatta la loro importanza anche in un ambiente profondamente mutato. È comprensibile allora che nel discorso pubblico si affollino strategie argomentative diverse, ma apparentate da due scelte di fondo: da un lato, il rifiuto di assumere il mercato come esclusivo e complessivo modello politico-sociale; dall'altro lato, la consapevolezza di non poter riproporre, come se niente fosse successo, lo Stato sociale prospettato nel primo trentennio dell'Italia repubblicana. A partire da questa comune dichiarazione di intenti si sviluppano numerose proposte teoriche che tentano di ridefinire le caratteristiche di uno Stato sociale 'all'altezza dei tempi'. Tenterò di presentare un quadro 'sinottico' di alcune fra esse, rinunciando a qualsiasi velleità di completezza. Ciascuna di queste proposte, o famiglia di proposte, può essere contraddistinta dalla decisione di assumere un determinato fenomeno o profilo tematico come il punto di Archimede su cui far leva per tentare di offrire una convincente ri-definizione dello Stato sociale.

Particolarmente sensibile alle istanze del modello 'mercatista' sembra essere quella celebre revisione dello Stato sociale che Giddens (uno dei suoi principali promotori) ha contrassegnato con il nome di 'terza via'. Uno dei principî che la contraddistingue è il motto 'no rights without responsibilities'. L'eccessiva onerosità dello Stato sociale deve essere corretta non solo per motivi di bilancio, ma in quanto conseguenza di una sua declinazione meramente assistenzialistica. Resta fermo l'obiettivo inclusivo e integrativo dello Stato sociale, ma esso passa attraverso (vorrei dire, se non suonasse ironico il richiamo) il *self-help* dei suoi destinatari: che devono essere attivi e responsabili, mentre lo Stato a sua volta deve agire non tanto erogando sussidi quanto offrendo servizi, stimolando lo sviluppo della società civile, moltiplicando le opportunità di impiego. Lo *welfare* deve essere ripensato come *workfare*. Il lavoro è ancora al centro del sistema, ma esso è valorizzato non tanto come fondamento di una crescente eguaglianza, quanto come banco di prova della responsabile libertà dell'individuo (Rosanvallon 1997, Giddens 1998, Giddens 2000).

La 'terza via' è tale in quanto vuol essere un'alternativa tanto al vecchio Stato sociale, troppo impermeabile alla logica del mercato, quanto alla nuova ideologia mercatista, troppo indifferente nei confronti dell'inclusione dei deboli. Le eccessive preoccupazioni equalizzatrici dello Stato

sociale devono cedere il posto alla libertà e alla responsabilità del soggetto e al suo atteggiamento attivo e competitivo. Per questa prospettiva, il punto di crisi del vecchio Stato sociale è quindi il mercato, che con i suoi recenti successi 'globali' rende improcrastinabile un aggiustamento di rotta.

Un secondo gruppo di proposte appare invece caratterizzato dall'individuazione di un diverso punto di crisi: le rapide e profonde modificazione del sistema produttivo, il passaggio dal fordismo a una società post-industriale. Se teniamo presente il nesso strettissimo che collegava, nel secondo dopoguerra, la realtà del lavoro con lo welfarismo delle democrazie costituzionali, intendiamo facilmente come queste teorie individuino un profilo indubbiamente decisivo per le sorti dello Stato sociale. Esse però, pur movendo da una comune diagnosi, traggono da essa conseguenze diverse (anche se non mancano episodi di *overlapping consensus*).

È condivisa la diagnosi della trasformazione qualitativa e della riduzione quantitativa del lavoro nella società post-industriale. L'obiettivo del pieno impiego (già asintotico anche nel momento dei maggiori entusiasmi keynesiani) è ormai travolto dalla constatazione del crescente divario fra produttività e occupazione. Decresce vistosamente il numero dei soggetti stabilmente collocati in un rapporto di lavoro subordinato, mentre aumenta in proporzione la quantità degli occupati in attività precarie e discontinue e dei soggetti periodicamente o definitivamente tagliati fuori dal sistema produttivo. Beck parla della 'brasilianizzazione' del lavoro nell'Occidente industrializzato per alludere alla diffusione di lavori occasionali e instabili anche nei paesi del 'primo mondo' e alla conseguente precarizzazione dello stile di vita di masse crescenti della popolazione (Beck 2000 a).

L'impatto di questo fenomeno sulle tradizionali prospettive welfariste è devastante. Per le democrazie costituzionali del secondo dopoguerra, e segnatamente per la costituzione del '48, era il lavoro il principale elemento di connessione fra l'individuo e la comunità; ed era quindi il lavoro il tramite per la realizzazione della cittadinanza sociale: è attraverso il lavoro che l'individuo diviene effettivamente parte della comunità e matura un titolo per accedere al patrimonio comune. In quel contesto, il lavoro poteva svolgere questo essenziale ruolo simbolico perché il simbolo corrispondeva (non alla lettera, ma nella sua direzione di senso) alla realtà della società industrialista. Non a caso Mortati poteva parlare, marxianamente, della classe operaia come di una «classe generale» (Mortati 2005, p. 16).

Con la società post-industriale il lavoro cessa di essere il tramite privilegiato della cittadi-

nanza sociale: cessa la (tendenziale) coincidenza fra lavoratore e cittadino e viene meno il perno sul quale il vecchio Stato sociale incardinava la sua azione equalizzatrice. Occorre dunque, in questa prospettiva, ripensare la cittadinanza sociale in una situazione in cui il lavoro ha perduto la sua valenza (socialmente) 'generalista' per occupare una posizione settoriale (anche se non marginale).

Le strategie proposte sono numerose e si differenziano a seconda della maggiore o minore presa di distanza rispetto al modello di partenza (caratterizzato dalla dominanza del lavoro fordista). Una possibile strategia è prendere atto del carattere ormai 'parziale' del lavoro tradizionalmente inteso e assumerlo come specie di un genere più ampio: un operare socialmente utile, un'attività comprensiva delle più diverse forme di azione sociale. Al carattere etero-diretto del lavoro 'tradizionale' si affianca l'immagine di un'attività collegata alla libertà e al bisogno di auto-realizzazione individuale. Anche in questa prospettiva, come già nel modello della 'terza via' (pur se attraverso un diverso percorso), emerge l'esigenza di una più attenta valorizzazione della libertà, ma al contempo non viene ignorato il problema della rilevanza socio-economica di quelle attività, che, pur diverse dal lavoro subordinato, non per questo possono confondersi con meri passatempi privati. Il lavoro 'tradizionale' non viene cancellato, ma viene messo in rapporto e in confronto con il più vario e multiforme mondo dell'operare socialmente rilevante (Carboni 1991, Accornero 1997, Beck 2000 a).

È però possibile scegliere una strategia diversa, proclamando perentoriamente la fine del lavoro (Rifkin 1995) e non già solo la sua dislocazione (simbolica, prima ancora che effettiva) dal centro alla periferia. Se il lavoro è (virtualmente) finito, se la trionfante automazione sta realizzando l'antico sogno di una produzione emancipata dalla disciplina e dallo sforzo, il problema del passaggio dal 'lavoro' alla 'cittadinanza' è risolto di slancio con l'elisione del primo dei due termini. Non esiste una reale distinzione fra lavoro e attività e ancor meno la partecipazione dei cittadini al patrimonio comune può dipendere da un qualche nesso (sia pure di nuovo tipo) con l'agire socialmente utile dei soggetti (Gorz 1992, Aznar 1994, Gorz 1994, De Masi 1999). È la semplice condizione di cittadino, di membro di una comunità, il titolo necessario e sufficiente per beneficiare delle risorse collettive. Scompare la dimensione produttiva ed economica come collante della società ed è semmai la dimensione politica a essere rivendicata come la principale nervatura del vivere civile (Méda 1997).

Siamo di fronte a strategie molto diverse fra loro, che però non solo traggono origine dalla

comune percezione del medesimo fenomeno (la trasformazione del lavoro nella società post-industriale) ma finiscono per convergere anche in una nuova e interessante proposta (tendenzialmente) operativa: il reddito di cittadinanza.

L'idea è semplice: assicurare in qualche forma un reddito di base al cittadino; non all'individuo in quanto lavora o svolge una qualche attività entro una comunità politica, ma all'individuo in quanto membro di quella comunità. È un'idea circolante ormai da più di un ventennio nel dibattito filosofico-politico. Ne ha parlato, nei primi anni Ottanta, Dahrendorf sulla scia di Thomas Schmid (Dahrendorf 1988), ma nel corso del tempo si sono moltiplicati gli interventi e le iniziative fino a giungere, di recente, al varo di pubblicazioni periodiche e a convegni appositamente dedicati al tema¹¹.

La novità della proposta è (come sempre accade in un processo storico) non già assoluta, ma relativa. L'idea di un reddito assicurato dalla società a ciascuno dei suoi membri può essere rintracciata nel radicalismo e nel primo socialismo inglese e americano fra Sette e Ottocento, in Paine come in Spence (sia pure in termini diversi, in ragione del rispettivo quadro di riferimento, individualistico o comunitaristico) (Cunliffe e Erreygers 2004). Non mancano sotterranee influenze dell'antica tesi – patristica e scolastica – del possesso originariamente comune dei beni; e potrebbe essere evocata una qualche connessione con il diritto alla vita, che già l'eccentrico Babeuf, negli anni del trionfo rivoluzionario della libertà-proprietà, rivendicava come l'unico diritto fondamentale. Il punto è però che per tutto l'Ottocento l'ipotesi di un reddito di cittadinanza resta ai margini del dibattito, sostanzialmente un *Holzweg* nel ramificato itinerario delle lotte per i diritti. Il motivo principale risiede probabilmente nella diffusa convinzione che il diritto alla vita passa attraverso due strade obbligate: la proprietà o il lavoro. Non a caso è il diritto al lavoro che Flora Tristan rivendica come un diritto fondamentale, perché l'unico in grado di assicurare ai non proprietari la sopravvivenza. Nonostante ciò, l'idea di un reddito di cittadinanza non scompare del tutto: la ritroviamo nel Novecento negli scritti di George Douglas Howard Cole, che parla di uno *State bonus* o di un *Dividend for all*, facendo leva sul bisogno (ancora il diritto alla vita) piuttosto che sul lavoro come suo fondamento. Sarebbe però ingenuo tracciare una linea continua fra le proposte che si vengono diffondendo negli anni Ottanta del Novecento e i loro 'precedenti' remoti o prossimi. A valere come un determinante elemento di discontinuità

¹¹ Valgano gli esempi del *World Congress on Basic Income*, tenutosi a Dublino nel 2008 e della rivista *Basic Income Studies*, giunta al terzo volume.

è quella crisi della centralità del lavoro ancora insospettabile fino a tempi recenti e dilagante proprio alla fine del ventesimo secolo, quando le proposte di un reddito di cittadinanza si infittiscono.

In effetti, il reddito di cittadinanza è un tema che raccoglie molteplici adesioni, pur restando ampio lo spettro delle motivazioni e delle proposte. Ammettiamo di intendere per reddito minimo universale «un reddito versato da una comunità politica a tutti i suoi membri, su base individuale» (Van Parijs e Vanderborght 2006, p. 5). Quali sono però le vie della sua realizzazione? Sulla base di quali motivazioni? Con quali prospettive? È nella risposta a queste domande che le strategie tornano a differenziarsi.

Una prima *quaestio disputata* riguarda le modalità di attribuzione del reddito: che può avvenire nella forma di un contributo corrisposto periodicamente a ciascun individuo adulto per l'intera durata della sua vita, oppure nella forma di una somma versata una volta per tutte a ogni cittadino. La scelta dell'una o dell'altra modalità può sembrare un dettaglio puramente tecnico, ma in realtà può essere collegata al perseguimento di finalità diverse: un sostegno costante nella soddisfazione dei bisogni basilari oppure l'offerta di una *chance* per inserirsi nel gioco della produzione e dello scambio (Ackerman e Alstott 2006).

Quale che sia la forma prescelta per l'erogazione di un reddito minimo di cittadinanza, resta comunque ampio lo spettro delle motivazioni che lo giustificano e delle aspettative che lo accompagnano. Certo, è generalmente condivisa la convinzione di doversi rapportare a ciascun cittadino senza esaurirne il valore nella logica del mercato (Accornero 1997, p. 172). Le strade però si separano di fronte al problema del rapporto che debba intercorrere fra l'attribuzione del reddito minimo e l'agire socialmente utile del soggetto (pur rimanendo fermo per tutti lo sganciamento dal vecchio parametro del lavoro 'in senso stretto').

Una strategia raccomanda di «spostare dallo *status* di lavoratore allo *status* di cittadino il centro gravitazionale dei diritti sociali» (Romagnoli 1998, p. 38) e di includere fra questi la corresponsione di un reddito minimo, ma al contempo chiede che il reddito di cittadinanza sia il sostegno offerto a un individuo attivo e disposto a erogare energie a vantaggio della società di cui fa parte. Scompare l'antica egemonia del lavoro, ma resta fermo il criterio di una necessaria reciprocità fra gli oneri e i vantaggi, fra i 'debiti' e i 'crediti' del cittadino, nel quadro di una società che si vuole ancora sorretta e unificata dal principio di solidarietà.

Una diversa strategia insiste invece sull'opportunità di svincolare il reddito di cittadinanza

dall'ipotesi (cara ai teorici della 'terza via') di una trasformazione del *welfare* in *workfare*. In questa prospettiva l'abbandono della logica 'lavorista' è ancora più netto e la corresponsione del reddito minimo è sottratta al vincolo della reciprocità. Lungi dall'essere uno strumento per aumentare le *chances* di inserimento del soggetto, il reddito minimo serve a emancipare ogni cittadino dalla costrizione del bisogno ampliando la sfera della sua libertà. L'obiezione di Rawls (non possiamo finanziare il surfista di Malibu con i fondi della collettività) non è decisiva per chi consideri il reddito di cittadinanza la risposta a un diritto fondamentale di ognuno: il diritto alla vita. Come i diritti politici, così il diritto alla vita non può essere sottoposto a condizioni, ma ha una valenza assoluta e si presenta come il presupposto di tutti gli altri diritti (Pateman 2006). Se nella strategia che fa leva sul criterio di reciprocità il quadro di riferimento è essenzialmente solidaristico, nella prospettiva che separa la corresponsione del reddito di cittadinanza dall'assolvimento di qualsiasi 'debito' nei confronti della società, il valore prioritario è la libertà: la libertà come «*empowerment* o anche capacitazione (*à la Sen*)» (Paci 2007, p. 14), la libertà di progettare la propria esistenza (anche la libertà di non lavorare) sapendo di poter contare sulla garanzia di un minimo vitale.

Non sono differenze marginali quelle che dividono il campo dei fautori del reddito di cittadinanza; e tuttavia le convergenze sono più rilevanti delle divergenze: occorre, per tutti, sganciarsi dalla versione lavoristico-previdenziale del vecchio Stato sociale e trasformarlo assumendo il cittadino come il destinatario di servizi a carattere 'universalistico' e il percettore di un reddito che gli assicuri la soddisfazione dei bisogni essenziali (Paci 1990).

Percorrere una 'terza via' intermedia fra il vecchio Stato sociale e il nuovo modello 'mercatasta', raccogliendo da quest'ultimo gli stimoli per ripensare e 'dinamizzare' la tradizione welfarista; oppure prendere sul serio la trasformazione del lavoro nella società post-industriale e spostare l'asse di orientamento dal lavoratore al cittadino; o infine (ecco la terza prospettiva che occorre ora presentare) ripensare la cittadinanza sociale prendendo atto che lo Stato da essa presupposto, lungi dall'essere un suo indispensabile sostegno, è divenuto corresponsabile della sua crisi.

A rendere difficile la sopravvivenza del *welfare* 'tradizionale' contribuisce infatti (come ho già ricordato) il recente indebolimento dello Stato nazionale, sottoposto alla pressione di poteri sovranazionali che insidiano il carattere 'esclusivo' della sua sovranità. Uno degli effetti di questo fenomeno è appunto la perdita di fiducia nelle funzioni protettive del sovrano, ritenuto ormai

incapace di garantire l'individuo dai rischi 'globali' che insidiano la sua sicurezza. Se dunque è il rapporto fra Stato e cittadino (così come esso si è venuto costruendo lungo l'intera parabola della modernità) uno dei punti di crisi dello Stato sociale, è su esso che converrà far leva per delineare un'efficace strategia di risposta.

In questa prospettiva, ciò che necessita di revisione è la convinzione che il tramite unico della solidarietà sociale sia lo Stato, come se fra Stato e cittadino non esistessero realtà intermedie. Questo assunto, caratteristico dello Stato liberale, orgogliosamente convinto della salutare e definitiva demolizione (ad opera della rivoluzione) dei corpi intermedi, resta sostanzialmente immutato anche nella fase della costruzione e della realizzazione dello Stato sociale e mostra ora tutta la sua fragilità. L'attuale crisi della sovranità rende urgente la scoperta (o meglio la riscoperta) di una visione diversa: secondo la quale il legame sociale e la solidarietà, lungi dal dipendere soltanto dall'azione dello Stato, sono largamente tributari delle iniziative spontanee dei membri della società (Donati 1991, Donati 1994, Ranci 1999).

È a partire da questo presupposto che è possibile ripensare il tradizionale Stato sociale facendo leva su un fenomeno recente: sulla crescente importanza di quello che è stato chiamato il Terzo settore; un settore della società civile che è 'terzo' rispetto allo Stato e al mercato perché racchiude organizzazioni e attività non riconducibili né all'intervento del primo né alla logica del secondo.

È ormai attiva una galassia di gruppi impegnati in attività socialmente utili della più varia specie, ma complessivamente sfuggenti al calcolo economico del rapporto fra costi e benefici e all'obiettivo del profitto. Non riconducibili al modello mercatista, questi gruppi al contempo presuppongono e praticano una solidarietà diversa da quella caratteristica del *welfare* 'tradizionale'. Gli interventi solidaristici dello Stato sociale procedono secondo una logica rigorosamente egualitaria e impersonale: sono pur sempre l'espressione di un ente (tendenzialmente) corrispondente all'idealtipo weberiano del potere burocratico-razionale. Non sono esclusi l'adesione attiva e l'impegno del singolo cittadino, che però si esplicano in una forma che mantiene il carattere universalistico e impersonale proprio dell'azione statale (valga l'esempio, proposto da Titmuss, del servizio di donazione del sangue).

La solidarietà nella quale si iscrive l'attività dei gruppi del Terzo settore è diversa: anziché universalistica è selettiva e particolaristica, ma è al contempo capace di una elevata personalizzazione dei rapporti. All'impronta burocratico-egualitaria propria della tradizione welfarista si

sostituisce una solidarietà di tipo relazionale per intendere la quale è stato fatto riferimento alla dimensione antropologica del dono; un dono che, secondo la 'classica' interpretazione di Mauss, vale come tramite simbolico di un'attività reciprocamente obbligante e come veicolo di un forte legame sociale (Caillé 1998).

Chi propone di far leva sul Terzo settore per ripensare lo Stato sociale non intende smantellarne l'apparato, bensì trasformarlo e alleggerirlo. Lo Stato viene presentato non come l'unica espressione e come l'unico strumento di realizzazione della solidarietà sociale, destinatario di tutte le aspettative e proprio per questo sempre più incapace di rispondere adeguatamente a esse, ma come centro di coordinamento di gruppi spontaneamente emergenti dalla dinamica sociale. Il risultato cui si mira è un welfarismo di nuovo tipo, condiviso fra più soggetti, rivitalizzato da una nuova e più personalizzata solidarietà: un *welfare mix* capace di rispondere alla crisi dello Stato sociale ripartendone gli oneri grazie all'intervento creativo e collaborativo dei più diversi gruppi sociali (Passuello 1997, Ascoli 1999, Cafaggi 2002, Ascoli e Ranci 2003, Donati e Colozzi 2004).

Le strategie si moltiplicano (dall'ipotesi della 'terza via' al superamento del 'lavorismo', alla valorizzazione del Terzo settore) e si differenziano fra loro, ma la partita è una sola: se da un lato il mercato, nella sua dimensione globale e nel suo divorante dinamismo, sembra avere facilmente ragione del lento e farraginoso Stato sociale *d'antan*, dall'altro lato le aspettative generate dalla tradizione welfarista non sembrano aver perduto tutta la loro forza e danno luogo a numerosi tentativi di salvare lo Stato sociale dalle sabbie mobili che minacciano di inghiottirlo.

7. *La sfida del mutamento: le strategie della giuslavoristica*

I rapidi mutamenti che si manifestano con particolare evidenza a partire dagli anni Ottanta non possono lasciare indifferenti quei saperi (dall'economia alla sociologia, alla filosofia politica, alla giurisprudenza) che tentano di comprendere, da diversi angoli visuali, la dinamica e le regole dell'interazione sociale. Non è in gioco soltanto un'impassibile *contemplatio veritatis*, dal momento che i discorsi (anche i discorsi di sapere) sono un momento dell'incontro e dello scontro di interessi vitali. Ciò non toglie però che i saperi assumano la 'verità' come il loro obiettivo asintotico e il criterio ispiratore della loro strategia retorica; una 'verità' tanto più approssimabile quanto più rigorose appaiono le loro procedure conoscitive e quanto più ampio è lo spettro dei

fenomeni che essi mostrano di saper ricondurre a una spiegazione coerente e unitaria. Proprio per questo, il rapido mutamento della realtà analizzata è la sfida più difficile che i saperi sono chiamati ad affrontare: è di fronte all'emergenza di nuovi fenomeni che il paradigma deve dimostrare la sua tenuta offrendone una spiegazione soddisfacente oppure disporsi a essere riveduto e corretto, pur mantenendo la sua configurazione, o addirittura accettare di essere sostituito da un paradigma diverso.

È comprensibile allora che diversi saperi specialistici si interrogino sull'efficacia cognitiva del loro paradigma di fronte alle recenti trasformazioni economico-sociali. Posti dinanzi alla medesima sfida, i saperi tendono a influenzarsi vicendevolmente e a mostrare frequenti convergenze e sovrapposizioni (anche là dove l'uno o l'altro di essi proclami la più stretta *Isolierung*). Spetta però a ogni disciplina individuare l'angolo visuale dal quale guardare la realtà mettendone a fuoco un aspetto peculiare.

Se dunque la sfida del mutamento è condivisa dai diversi saperi, il modo di affrontarla varia in rapporto alla tradizione e alla configurazione dell'una o dell'altra disciplina. Per quanto riguarda la giuslavoristica (Simitis 1997, Balandi 2002, Del Punta 2002, Ghezzi 2002, Mariucci 2002, Cazzetta 2007, Garofalo 2007, Leopardi 2007, Del Punta 2008) è difficile sottrarsi all'impressione che essa debba confrontarsi con difficoltà peculiari che rendono più faticoso e, per così dire, più drammatico il dibattito intorno alla tenuta del suo paradigma. È un'impressione che il più recente dibattito sembra confermare e che trova riscontro in alcune esplicite testimonianze: che dichiarano maturi i tempi per una revisione della tradizione, ma al contempo dubitano che si sia ormai formata una nuova piattaforma condivisa (Romagnoli 2003, pp. 69-70, Del Punta 2008, pp. 269-70). Queste difficoltà appaiono peraltro facilmente comprensibili: non solo per il peso non indifferente della tradizione che rende faticoso qualsiasi processo di revisione, ma anche per il quadro normativo con il quale la giuslavoristica deve fare i conti: da un lato, la costituzione repubblicana; dall'altro lato, l'ordinamento europeo.

Determinante per la giuslavoristica è la costituzione del '48: non solo per l'ovvio motivo formale della sua collocazione al vertice dell'ordinamento, ma anche e soprattutto per motivi sostanziali. Il paradigma giuslavoristico infatti si viene formando, nel secondo dopoguerra, in stretto contatto con il dettato costituzionale (più di quanto non avvenga per altre discipline giuridiche). Tanto il modello di società accolto e rilanciato dalla costituzione – il *sozialer Rechtsstaat* già agognato dalla socialdemocrazia degli anni Venti – quanto la centralità (simbolica e

'reale') del lavoro subordinato divengono riferimenti imprescindibili per la giuslavoristica nel primo trentennio repubblicano.

Accanto alla costituzione, però, il quadro normativo (ai vertici dell'ordinamento) include anche un elemento che ne complica la configurazione: l'ordinamento europeo; un ordinamento che ha cominciato a svilupparsi già nell'immediato dopoguerra, ma solo nel corso del tempo ha visto aumentare la propria incidenza sugli ordinamenti dei paesi membri. L'elemento di complicazione che l'ordinamento europeo finisce per rappresentare per la giuslavoristica dipende dal fatto che il modello politico-sociale da esso presupposto (il rapporto fra diritti civili e diritti sociali, l'idea stessa di *welfare* e di cittadinanza sociale) non è univoco e compatto e presenta nel corso del tempo consistenti oscillazioni, a differenza delle nette e definitive scelte compiute dalla costituzione del '48 (Ballestrero 2000, Cantaro 2000, Roccella 2001, Romagnoli 2001, Sciarra 2001, Amato 2002, Sciarra 2004, Greco 2006, Sciarra 2006, Veneziani 2006, Del Punta 2008, pp. 335 ss.).

Nelle progettazioni originarie della nuova Europa, delineate già negli anni della resistenza ai fascismi (si pensi a 'Giustizia e libertà' e poi al Manifesto di Ventotene), è presente il principio che sarà poi detto dell'indivisibilità dei diritti ed è forte la convinzione che la libertà (garantita compiutamente solo da un'Europa unita) non possa essere disgiunta dalla 'giustizia sociale', dall'eguaglianza 'sostanziale'.

In realtà, l'Europa verrà assumendo, nel corso della sua effettiva realizzazione, una forma assai lontana dal federalismo auspicato da Spinelli; e anche sul terreno dei modelli politico-sociali la distanza dalle aspettative 'resistenziali' sarà consistente, se è vero che l'obiettivo per lungo tempo perseguito sarà la realizzazione di un 'ambiente' transnazionale dove la libera circolazione di uomini e merci favorisca lo sviluppo di un'economia dinamica e concorrenziale. Certo, è plausibile l'ipotesi di un gioco delle parti fra Stati nazionali (impegnati nelle nuove politiche welfariste) e comunità europea (particolarmente sensibile al primato della libertà) (Pizzolato 2002, Giubboni 2003, pp. 26 ss.). Restano comunque fermi, per lungo tempo, due assunti: la cittadinanza sociale non è la prima preoccupazione dell'ambiente comunitario, mentre la sua realizzazione è affidata alle cure e alle risorse dei singoli Stati nazionali.

Al contempo, però è comprensibile che il richiamo ai diritti sociali, inseparabili dal costituzionalismo del secondo dopoguerra non meno che dalle principali carte internazionali (a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino), finisca per lasciare tracce

sempre più consistenti nella produzione normativa della nuova Europa. È una tendenza che si è nettamente rafforzata in tempi recenti (a partire dall'Accordo sulla politica sociale allegato al Trattato di Maastricht e poi ancora con la Carta di Nizza e infine con il precario avvio di un processo 'costituente'), tanto che i diritti sociali sembrano ormai godere, nell'ordinamento dell'Unione Europea, di una visibilità e di una rilevanza di gran lunga maggiore che in passato (anche se ciò non significa certo un mero ritorno al costituzionalismo del primo dopoguerra: valgano, a riprova, per un verso, l'esistenza di diritti 'di nuova generazione' e, per un altro verso, la perdita dell'aura rivendicativa e palingenetica tradizionalmente connessa con il diritto al lavoro (Cantaro 2007)).

Potremmo parlare in qualche misura di un paradosso: l'Unione Europea sembra incline a valorizzare i diritti sociali proprio in un'epoca in cui si moltiplicano i segnali di crisi del modello welfarista. Il paradosso è però forse più apparente che reale, se ipotizziamo l'esistenza di una preoccupazione costante dell'ordinamento comunitario, pur entro le ricorrenti oscillazioni fra l'ordo-liberalismo della scuola di Friburgo e l'apertura ai diritti sociali; la preoccupazione nei confronti degli effetti destabilizzanti di un 'mercatisimo' intransigente e la conseguente esigenza di salvaguardare la coesione sociale tenendo basso il livello della conflittualità (Ferrera e Gualmini 1999, p. 95).

Per la giuslavoristica, comunque, l'esito complessivo di questa vicenda è che essa oggi si trova ad operare in un 'ambiente' normativo singolarmente composito: da un lato, una costituzione nazionale (che resta ovviamente il primo e determinante punto di riferimento), che fa dell'eguaglianza sostanziale uno dei propri principi e obiettivi qualificanti; dall'altro, un nuovo e importante universo ordinamentale, di crescente importanza per gli Stati membri, le cui prese di posizione nei confronti della cittadinanza sociale appaiono variabili e variegate.

La complessità del quadro normativo non è però l'unica difficoltà con la quale l'odierna giuslavoristica deve confrontarsi: le norme infatti non si impongono per virtù propria, ma dipendono da un'attribuzione di senso di cui si fa carico la comunità disciplinare, che le intende non già prescindendo da qualsiasi pre-condizionamento ermeneutico, ma portando il peso (e utilizzando le risorse) della propria tradizione.

Sappiamo quali siano state le componenti principali di questa tradizione: la tematizzazione della differenza (socio-antropologica) fra lavoro e proprietà; la drammatizzazione della condizione di subalternità e del carattere etero-diretto del lavoro; la percezione della tensione esisten-

te fra l'eguaglianza formale del contratto e la disuguaglianza sostanziale (socio-economica e potestativa) del rapporto di lavoro; il rilievo costituzionale dell'eguaglianza 'sostanziale' e 'dinamica' e quindi l'impegno a ridurre le differenze, a riequilibrare le asimmetrie sostanziali impiegando lo strumento del diritto: difendendo i diritti del lavoratore, limitando i poteri dell'imprenditore (a partire dal potere di licenziamento *ad nutum domini*), favorendo la costruzione di un contro-potere sindacale. Gli strumenti erano diversi, ma convergevano nell'obiettivo di contribuire alla realizzazione di una repubblica che, in quanto fondata sul lavoro, avrebbe permesso una crescente diffusione della cittadinanza sociale. La formazione e l'affermazione del paradigma giuslavorista nel primo trentennio dell'Italia repubblicana sono strettamente intrecciate con la realizzazione del disegno, e del modello socio-politico, delineato dalla costituzione. Perfino il grande capitolo dell'autonomia collettiva, distante dagli entusiasmi 'pubblicistici' di un Mortati o di un Natoli, era divenuto, in quanto investito dallo slancio creativo degli 'eretici' degli anni Sessanta, la matrice concettuale dello Statuto dei lavoratori e del rafforzamento del sindacato (un rafforzamento dal quale dipendeva, secondo gli stessi 'eretici', una tutela effettiva, e non cartacea, dei diritti dei lavoratori).

La prima, rilevante difficoltà che la giuslavoristica del nostro presente si trova di fronte è dunque la necessità di utilizzare una costituzione 'classicamente' welfarista in un mondo che da quel modello (socio-politico e antropologico) sembra ormai notevolmente lontano. Emerge a questo proposito il fondamentale problema dell'interpretazione costituzionale¹² (assai più rilevante, a mio avviso, dell'ipotesi, troppo spesso avanzata, di una nuova (pseudo)-assemblea costituente). Potrebbe delinearci anche in Italia un conflitto analogo (*mutatis mutandis*) a quello divampato negli Stati Uniti d'America fra 'originalisti' (e 'intenzionalisti') e 'testualisti': i primi schierati a difesa delle intenzioni originarie dei costituenti, di contro ai secondi convinti dell'autosufficienza del testo e della necessità di intenderlo alla luce delle esigenze e dei valori del presente. In questa alternativa si riflette, come è ovvio, uno dei più noti e rilevanti dilemmi dell'ermeneutica. Per parte mia, non avrei difficoltà a schierarmi dalla parte dei più sfrenati 'evoluzionisti' e a sostenere che è possibile 'battere' un testo come meglio si crede piegandolo ad accogliere diverse e incompatibili attribuzioni di senso. Per il giuslavorista, comunque, il problema non termina con la scelta dell'una o dell'altra teoria ermeneutica, ma inizia con essa: egli infatti, quand'anche opti per il più radicale approccio 'decostruzionista', non può sfuggire

¹² Un recente, interessante esempio in Nogler 2007.

all'onere di misurarsi con il testo normativo e di costruire, a partire da esso, una plausibile strategia argomentativa. Il rapporto con la costituzione (con i principi e i diritti fondamentali da essa formulati) è dunque un passaggio obbligato di una giuslavoristica impegnata a ripensare il proprio paradigma, quali che siano le strategie volta a volta prescelte.

Di queste strategie la giuslavoristica offre un ampio ventaglio, a riprova della vivacità e della creatività euristica di questa disciplina. Presentarne un quadro tipologico impedisce di rendere giustizia alla ricchezza degli apporti individuali. Sono consapevole quindi che, procedendo in questa direzione, estenderò alla giuslavoristica i danni che ho già inferto alle scienze sociali. A mia discolpa posso invocare il famigerato argomento della 'par condicio' e soprattutto l'onestà dell'intenzione: offrire un riepilogo, ancorché rudimentale, del dibattito al solo scopo di agevolare la prosecuzione.

Una prima strategia deve essere menzionata più come ipotesi astrattamente possibile che come proposta compiutamente formulata: una strategia che miri a ridefinire il paradigma giuslavoristico facendo leva sul modello politico-sociale del mercato, senza nessun occhio di riguardo né al vecchio né al nuovo welfarismo. In questa prospettiva, la dialettica (presente nella costituzione) fra libertà ed eguaglianza sarebbe risolta a favore della prima; resterebbe in piedi l'eguaglianza giuridico-formale, mentre uscirebbe di scena l'eguaglianza dinamica e sostanziale. L'attenzione si sposterebbe dalle asimmetrie del rapporto all'eguaglianza del contratto. Potremmo parlare di un ritorno a Barassi, ma converrebbe piuttosto evocare il modello, assai più vicino e influente, del diritto americano, caratterizzato dall'autonomia delle parti e dall'assenza di qualsiasi velleità dirigistica del potere pubblico (D'Antona 1998, p. 318).

Con una strategia siffatta, la rottura con la tradizione del primo trentennio repubblicano sarebbe netta. Essa potrebbe giovare dei recenti successi del modello 'mercantista' (e della crisi profonda dello Stato sociale), ma a scoraggiarne l'adozione potrebbero intervenire altri fattori: da un lato, una troppo traumatica rottura con la tradizione disciplinare; dall'altro lato, il timore (insistentemente presente anche nel corso dello sviluppo dell'ordinamento europeo) che un eccessivo disinteresse nei confronti degli ammortizzatori sociali potesse far crescere la conflittualità oltre il livello di guardia.

Una seconda strategia si muove invece in una direzione contraria. Restano fermi i contorni principali del disegno costituzionale varato nel '48 e i suoi presupposti etico-politici. Ciò conduce a sottolineare le prioritarie esigenze 'garantistiche' della disciplina, a mettere in evidenza le

asimmetrie potestative entro il rapporto di lavoro e più in generale a mantenere una visione prevalentemente conflittualistica della dinamica sociale. Una siffatta strategia può rivendicare una forte continuità con la tradizione disciplinare, senza per questo essere condannata a rinunciare a qualsiasi apertura nei confronti dei nuovi fenomeni. La 'scommessa' è riuscire a mantenere intatta la vitalità del modello costituzionale anche in un contesto profondamente mutato e a confermare, per questa via, il carattere 'presbite' della costituzione del '48, che, lungi dall'essere esaurita, attenderebbe ancora una sua integrale realizzazione. La dialettica fra libertà ed eguaglianza continua quindi a svilupparsi secondo la logica già delineata dalla costituzione: la libertà è un momento irrinunciabile della soggettività, ma deve comporsi con un'eguaglianza che, accanto alle sue valenze giuridico-formali, include una dimensione 'sostanziale' (Ballestrero 2004) e postula l'intervento attivo e trasformativo della repubblica.

La centralità della costituzione resta, sullo sfondo, uno degli *atouts* più importanti di questa strategia. Se volessimo estrapolare da essa una linea di ermeneutica costituzionale, forse potremmo parlare di un approccio (per intendersi) 'originalista': leggere oggi la costituzione significa tener presente il modello politico-sociale delineato dai costituenti e al contempo sostenere che esso non è tanto o soltanto il frutto di una scelta politico-ideologica legata all'Europa della guerra e dell'immediato dopoguerra, bensì racchiude i profili essenziali di quella democrazia costituzionale che si presenta come la più matura realizzazione della civiltà giuridica occidentale. È un punto di vista che ha trovato di recente una sua grandiosa e rigorosa espressione nei tre volumi di *Principia iuris* di Luigi Ferrajoli (Ferrajoli 2007). In questa prospettiva, non vengono passati sotto silenzio i fenomeni che stanno insidiando la tenuta del modello solidaristico-egualitario; al contrario, essi vengono presentati e analizzati, ma al contempo vengono denunciati come incompatibili con i principi e le regole della democrazia costituzionale.

Le due strategie finora menzionate intrattengono un rapporto in qualche modo speculare con il paradigma consolidato: la prima rappresenterebbe un'inversione della direzione di sviluppo seguita dalla giuslavoristica nell'Italia repubblicana e condurrebbe a una completa 'riscrittura' dei principali capitoli della disciplina; la seconda, al contrario, si propone di confermare il paradigma originario e lo assume come supporto di un'argomentazione volta a dimostrare l'incompatibilità del modello mercatista (e delle sue proiezioni giuslavoristiche) con l'impianto normativo della democrazia costituzionale.

In alternativa alle tendenze caratterizzate rispettivamente da una netta discontinuità o da una

sostanziale continuità con il paradigma consolidato si profilano strategie accomunate dall'intenzione di mutarne (con maggiore o minore radicalità) alcune caratteristiche alla luce dei nuovi fenomeni economico-sociali. Sono strategie che proseguono, sul fronte giuslavoristico, il tentativo, coltivato da tutte le scienze sociali, di ripensare a fondo lo Stato sociale nella sua 'classica' configurazione. Esse però appaiono nettamente divergenti fra loro nei punti di partenza e nei modi di procedere, tanto da rendere in qualche misura 'formale', più che 'sostantivo', il consenso sul fine da raggiungere (che resta pur sempre l'aggiornamento del paradigma disciplinare).

Una strategia assume il mercato come il punto su cui far leva per ripensare a fondo il paradigma disciplinare. Il modello del mercato non dovrebbe però essere impiegato per cancellare il paradigma originario, ma solo per imporre alla tradizione una robusta svolta 'modernizzatrice'. Certo, occorrerebbe valutare caso per caso quanto le proposte avanzate aggiornino o piuttosto sradichino il paradigma consolidato. Nei limiti di un prospetto di carattere 'idealtipico' è tuttavia ipotizzabile un netto discrimine fra una modernizzazione 'eversiva' e una modernizzazione più o meno cautamente 'riformatrice', pur essendo il mercato in entrambi casi il parametro impiegato per ridisegnare i lineamenti della disciplina.

Siamo di fronte a un *modus procedendi* che può evocare (con tutti i limiti di una semplice analogia) le intenzioni manifestate, sul terreno della sociologia, dai teorici della 'terza via'. Nel nostro caso, modernizzare in nome del mercato è comunque (quale che sia la radicalità dei risultati) un'operazione complessa e non una facile e inoffensiva cosmesi. Muta in questa prospettiva, per così dire, la politica delle integrazioni interdisciplinari: se il paradigma tradizionale si era venuto costituendo attraverso uno spontaneo collegamento con la sociologia (vorrei dire con l'immaginazione sociologica', prima ancora che con gli specifici apporti della sociologia del lavoro), il programma di modernizzazione fondato sul mercato sposta l'accento dalla sociologia all'economia (all'analisi economica del diritto, alla tradizione americana del *Law and economics*) e la raccomanda come un utile allargamento di orizzonti per la disciplina giuslavoristica (Del Punta 2001, Ichino 2001, Magnani 2006, pp. 114 ss.).

Muta anche, in questa prospettiva, la lettura della costituzione e la rappresentazione del nesso libertà-eguaglianza (Del Punta 2002). La libertà acquista un risalto maggiore e viene accolta come un invito a guardare in modo diverso al soggetto: non solo come a un soggetto svantaggiato e bisognoso di tutela, ma anche come a un individuo capace di scegliere, di amministrarsi o-

culatamente, e desideroso non solo di tutela ma anche di opportunità¹³. Se l'eguaglianza sostanziale non viene azzerata, essa tuttavia cessa di essere il principio guida della costituzione e della giuslavoristica per divenire un parametro che l'interprete impiega bilanciandolo con altri di equivalente rilevanza.

Muta di conseguenza l'agenda tematica della disciplina. L'accento si sposta dalla difesa intransigente della stabilità all'alleggerimento dei vincoli; viene posta al centro l'autonomia collettiva e individuale, mentre si indebolisce il dogma dell'inderogabilità; viene valorizzato il contratto individuale e viene auspicato un intervento solo sussidiario dello Stato, là dove le parti non abbiano provveduto in proprio alla produzione di regole (Biagi 2001).

Muta il quadro di riferimento (dalla sociologia all'economia, dal conflittualismo alla sinergia delle parti sociali) e sembra urgente uscire dalla cittadella fortificata del lavoro subordinato per guardare a una pluralità di soggetti e di lavori ancora insufficientemente studiati e tutelati (Ichino 1996). Il mercato entra nel campo di osservazione del giuslavorista e mutano il senso e i confini della tutela: che si manifesta non solo assicurando al lavoratore la conservazione del posto di lavoro, ma anche moltiplicando le informazioni e le opportunità di impiego, mentre il diritto al lavoro dovrà cessare di «identificarsi con il diritto 'a non essere licenziati'» per tradursi in «una garanzia effettiva di mobilità dell'occupazione senza soluzione di continuità» (Ichino 1996, p. 70). È il mercato il terreno sul quale spostare la tradizionale preoccupazione 'garantista' del diritto del lavoro; ed è ancora la logica del mercato a suggerire che in uno dei *sancta sanctorum* della tradizione 'garantista' – il licenziamento senza giusta causa – la reintegrazione prenda una forma economico-risarcitoria, come conseguenza di un semplice inadempimento contrattuale (Magnani 2006, pp. 130 ss.).

Non sono modifiche di dettaglio quelle suggerite da una strategia di 'modernizzazione' (a partire dal mercato) del paradigma consolidato (e occorrerebbe un'analisi approfondita dei singoli contributi per valutare se le proposte volta a volta suggerite siano compatibili con il paradigma o conducano oltre di esso).

Far leva sul modello del mercato non è comunque l'unica *chance* disponibile per chi desidera trasformare e aggiornare i contenuti della disciplina. Una diversa linea strategica fa leva su un fenomeno differente: la fine dell'industrialismo e la nuova fenomenologia del lavoro nella socie-

¹³ È evidente il nesso con la visione della libertà come *empowerment* o 'capacitazione' del soggetto, cui accennavo *supra*, § 6. Un interessante sviluppo nella direzione di un ripensamento del concetto di diritto soggettivo in Caruso 2007.

tà post-industriale. Cambia il rilievo (quantitativo e qualitativo) del lavoro subordinato e cambia il panorama dei rapporti e dei soggetti che il giuslavorista è tenuto a osservare e a tutelare. Restano importanti l'impronta 'garantistica' e il retroterra solidaristico dell'eguaglianza; l'eguaglianza stessa però acquista nuove determinazioni rispetto all'originario quadro costituzionale: si preoccupa della valorizzazione delle differenze (pur continuando ad alimentare la lotta alle discriminazioni) e si intreccia più strettamente con una libertà intesa come *chance* di realizzazione dei più diversi progetti di vita (Romagnoli 1996, Romagnoli 1998, Supiot 2003, pp. 61 ss.).

Sollecitata dal passaggio dall'industrialismo alla società post-industriale, la giuslavoristica si trasforma, dilata il suo campo di azione studiando non solo i profili giuridici della subalternità industriale, ma anche il diritto collegato al multiforme operare dell'uomo in società: l'impegno tradizionalmente speso a garanzia dei diritti dei lavoratori subordinati prosegue e si trasforma a contatto con le esigenze e i problemi delle più diverse forme di operare socialmente utile. Resta viva la vocazione profonda del paradigma originario – un diritto funzionale alla protezione dei soggetti socialmente deboli – ma mutano i contorni e le forme di adempimento della vocazione stessa: cessano di essere determinanti alcune coppie opposizionali della tradizione (quali subordinazione/autonomia e stabilità/precarità), mentre acquista rilievo il nesso fra la soddisfazione (socialmente garantita) del bisogno e l'operare (socialmente utile) del soggetto (Cazzetta 2007, pp. 325-26).

Siamo ancora all'interno del paradigma consolidato oppure sono già emersi i segni di un definitivo congedo della giuslavoristica dalla tradizione sviluppatasi nel secondo dopoguerra? Non è nelle mie possibilità e nelle mie intenzioni azzardare una qualche risposta. Come osservatore esterno, posso soltanto esprimere un'impressione e sollevare un problema conclusivo. L'impressione riguarda specificamente la giuslavoristica; ed è l'impressione che essa sia impegnata in un dibattito di straordinaria vivacità, destinato a coinvolgere non solo gli specialisti del settore, ma tutte le discipline interessate a capire i rischi e le aperture dell'attuale congiuntura. Senza l'apporto della giuslavoristica il tema della cittadinanza sociale – il tema che ho tentato di assumere come epicentro di un dibattito multidisciplinare – non potrebbe essere affrontato con cognizione di causa.

È appunto ancora a proposito di questo tema – la cittadinanza sociale – che vorrei porre un'ultima (e non retorica) domanda. L'idea di una 'cittadinanza sociale' è raggiunta oggi da sollecitazioni opposte. Da un lato, essa sembra travolta dalla crisi di quel tipo di Stato cui la demo-

crazia costituzionale aveva assegnato il compito di realizzare i diritti ('tutti' i diritti) dei soggetti. Dall'altro lato, però, si moltiplicano i tentativi di salvare dalla crisi del welfarismo l'idea di una partecipazione dei soggetti al patrimonio comune di una nazione: l'idea di un 'reddito di cittadinanza' è solo uno degli esempi offerti in questa direzione dalla letteratura odierna. Né appare più scontato che i soggetti coincidano necessariamente con i cittadini, con i membri di un determinato Stato nazionale: i diritti sociali infatti, dalla cui soddisfazione la cittadinanza sociale dipende, vengono con sempre maggiore enfasi presentati (in sostanza a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) come diritti umani, come diritti fondamentali di ogni essere umano. E la conseguenza non è meramente dottrinarica, dato l'imponente e recente fenomeno dei 'migranti', che dovrebbero allora, secondo i più rigorosi dettami dell'odierna democrazia costituzionale, essere legittimati, in quanto essere umani, ad usufruire di tutti i diritti fondamentali storicamente riservati ai 'cittadini'¹⁴.

Dal lavoratore al cittadino; dal cittadino all'essere umano: questa sembrerebbe la direzione di senso che la democrazia costituzionale sarebbe chiamata a seguire per sviluppare coerentemente il proprio modello normativo. Quali sono però oggi gli attori sociali che spingono in questa direzione? Sappiamo come è nato e come si è affermato lo Stato sociale: esso è stato il risultato di un complesso organigramma di forze, un punto di consolidazione di interessi contrastanti riconducibili a determinate classi sociali e a quei movimenti e partiti politici che si candidavano come loro 'rappresentanti'. Appare ormai nitido il quadro delle forze e delle aspettative che hanno reso possibile il decollo del *welfare*. Strettamente connesso a una specifica forma di società – la società europea otto-novecentesca – lo Stato sociale sembra vacillare nell'ultimo trentennio proprio perché è cambiato il terreno dal quale esso traeva la sua linfa vitale: alle grandi coalizioni, ai grandi conflitti e ai grandi progetti hanno fatto seguito la moltiplicazione esponenziale degli interessi, la frantumazione pulviscolare delle classi, la crisi dei movimenti collettivi, la contrazione della temporalità nell'immediatezza del presente.

Esistono dunque fondati motivi per credere che oggi siano pessime le condizioni di salute del vecchio Stato sociale. Certo, niente impedisce di immaginarlo trasfigurato e risorto dalle sue ceneri; diverso dalle sue precedenti incarnazioni, svincolato dalla centralità etico-antropologica del lavoro e dalla sua fenomenologia 'industrialista', ma ancora più generoso nell'attribuire ri-

¹⁴ Opportunamente infatti la recente giuslavoristica si mostra molto sensibile al tema dei 'migranti': cfr. ad es. Ballestrero 1996, Lo Faro 1997, Castelli 2003, Veneziani 2007.

sorse a ‘tutti’ i soggetti (a tutti i cittadini, anzi agli esseri umani ‘come tali’). È possibile immaginare ed è legittimo auspicare una trasformazione del *welfare* che ne estenda le prestazioni e ampli il raggio dei suoi destinatari. Resta tuttavia la difficoltà di individuare le forze sociali, gli organismi politici e gli interessi collettivi capaci di trasformare un modello teorico in una trascinate parola d’ordine, accreditando il nuovo *welfare* come uno strumento indispensabile per la società globale del terzo millennio. Possiamo adattare al caso nostro l’antica formula e proclamare: ‘lo Stato sociale è morto, viva lo Stato sociale’. Dove sono però oggi i Grandi del regno interessati all’incoronazione del nuovo sovrano?

Riferimenti bibliografici

- AA. VV. (1971), *Uno 'Statuto' per padroni e sindacati*, in «Quaderni Piacentini», 42
- Accornero A. (1997), *Era il secolo del lavoro*, Bologna: il Mulino
- Ackerman B. e Alstott A. (2006), *Why Stakeholding?*, in Ackerman B., Alstott A., Van Parijs Ph. (a cura di), *Redesigning Distribution. Basic income and stakeholder grants as alternative cornerstones for a more egalitarian capitalism*, London-New York: Verso, pp. 43-65
- Amato F. (2002), *Il Libro Bianco e il disegno di legge delega sul lavoro alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in Ghezzi G., Naccari G., Tortrice A. (a cura di), *Il Libro bianco e la Carta di Nizza*, Roma: Ediesse, pp. 37-52
- Andreoni A. (2006), *Lavoro, diritti sociali e sviluppo economico. I percorsi costituzionali*, Torino: Giappichelli
- Ascoli U. (a cura di) (1999), *Il Welfare futuro*, Roma: Carocci
- Ascoli U. e Ranci C. (2003), *Il welfare mix in Europa*, Roma: Carocci
- Avio A. (2001), *I diritti inviolabili nel rapporto di lavoro*, Milano: Giuffrè
- Aznar G. (1994), *Lavorare meno per lavorare tutti: venti proposte*, Torino: Bollati Boringhieri
- Balandi G.G. (2002), *Dove va il diritto del lavoro? Le regole e il mercato*, in «Lavoro e diritto», XVI, 2, pp. 245-57
- Ballestrero M.V. (1996), *Lavoro subordinato e discriminazione fondata sulla cittadinanza*, in *Lavoro e discriminazione*, Milano: Giuffrè, pp. 77-147
- Ballestrero M.V. (2000), *Brevi osservazioni su costituzione europea e diritto del lavoro italiano*, in «Lavoro e diritto», XIV, 4, pp. 547-74
- Ballestrero M.V. (2004), *Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro. Note introduttive*, in «Lavoro e diritto», XVIII, 3-4, pp. 501-25
- Barbera M. (2008), *I lavoratori subordinati e le organizzazioni collettive*, in Nivarra L. (a cura di), *Gli anni Settanta del diritto privato*, Milano: Giuffrè, pp. 315-40)
- Bauman Z. (2002), *La società sotto assedio*, Roma-Bari: Laterza
- Bauman Z. (2004), *Lavoro, consumismo e nuove povertà*, Troina (en): Città Aperta
- Bauman Z. (2006), *Homo consumens*, Gardolo (Tn): Erikson
- Bauman Z. (2007), *Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido*, Roma-Bari: Laterza
- Beck U. (2000), *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro. Tramonto delle sicurezze e nuovo impegno civile*, Torino: Einaudi
- Beck U. (2000), *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma: Carocci
- Biagi M. (2001), *Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro*, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», XX, Parte I, pp. 257-89
- Bin R. (2007), *Che cos'è la costituzione*, in «Quaderni Costituzionali», XXVII, 1, pp. 11-52
- Cafaggi F. (a cura di) (2002), *Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del Terzo settore*, Bologna: il Mulino
- Caillé A. (1998), *Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono*, Torino: Bollati Boringhieri

ghieri

Cantaro A. (2000), *Lavoro e diritti sociali nella 'costituzione europea'*, in Barcellona P. (a cura di), *Lavoro: declino o metamorfosi?*, Milano: FrancoAngeli, pp. 97-120

Cantaro A. (2007), *Il diritto dimenticato. Il lavoro nella costituzione europea*, Torino: Giappichelli

Carboni C. (1991), *Lavoro e culture del lavoro*, Roma-Bari: Laterza

Carlo A. (1974), *Le avventure della dialettica e lo Statuto dei lavoratori*, in «Critica del diritto», I, 1, pp. 16 ss.

Caruso B. (2007), *Occupabilità, formazione e 'capability' nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», XXIX, 113, 1, pp. 1-13

Castelli N. (2003), *Politiche dell'immigrazione e accesso al lavoro nella legge Bossi-Fini*, in «Lavoro e diritto», XVIII, 2, pp. 289-331

Cazzetta G. (2007), *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano: Giuffrè

Cazzetta G. (2007), *Contratto di lavoro e forme della questione sociale nell'Italia liberale*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», XXIX, 115, 3, pp. 574-83

Cianferotti G. (2007), *Testi e contesti di storia del diritto del lavoro*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», XXIX, 115, 3, pp. 571-75

Costa P. (1986), *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella giuspubblicistica italiana fra Otto e Novecento*, Milano: Giuffrè

Costanzo A. (2003), *Decostruzione e ricomposizione di modelli di diritti del lavoro*, in Romeo C. (a cura di), *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, Roma: Fondazione Diritto del lavoro, pp. 71-93

Cunliffe J. e Erreygers G. (a cura di) 2004, *The Origins or Universal Grants. An Anthology of Historical Writings on Basic Capital and Basic Income*, Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan

D'Antona M. (1998), *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi d'identità*, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», XLIX, 2, pp. 311-331

D'Antona M. (2000), *L'anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo*, in D'Antona M., *Opere*, a cura di Caruso B. e Sciarra S., Milano: Giuffrè, vol. I, pp. 53-74

Dahrendorf R. (1988), *Per un nuovo liberalismo*, Roma-Bari: Laterza

Dal Lago A. (2000), *Esistenza e incolumità: Zygmunt Bauman e la fatalità del capitalismo*, in Bauman Z., *La solitudine del cittadino globale*, Milano: Feltrinelli, pp. 211-22

Buti M., Franco D., Pench L.R. (a cura di) (1999), *Il welfare state in Europa: la sfida della riforma*, Bologna: il Mulino

De Luca Tamajo R. (2008), *Gli anni '70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro dell'emergenza*, in Ichino P. (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Milano: Giuffrè, pp. 79-161

De Masi D. (1999), *Il futuro del lavoro. Fatica e ozio nella società postindustriale*, Milano: Rizzoli

- Del Punta R. (2001), *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», XXIII, 89, 1, pp. 3-45
- Del Punta R. (2002), *Il diritto del lavoro tra valori e storicità*, in «Lavoro e diritto», XVI, 3, 2002, pp. 349-53
- Del Punta R. (2002), *Ragioni economiche, tutela dei lavori e libertà del soggetto*, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», XXI, I, pp. 401-22
- Del Punta R. (2008), *Il diritto del lavoro fra due secoli: dal protocollo Giugni al decreto Biagi*, in Ichino P. (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Milano: Giuffrè, pp. 253-405
- Deriu M. (2000), *Terzo settore: l'antropologia esistenziale delle nuove generazioni tra precariato e innovazione sociale*, in Barcellona P. (a cura di), *Lavoro: declino o metamorfosi?*, Milano: FrancoAngeli
- Donati P. (1991), *La cittadinanza societaria*, Roma-Bari: Laterza
- Donati P. (1994), *La cultura della cittadinanza oltre lo Stato*, Roma: Edizioni Lavoro
- Donati P. e Colozzi I. (a cura di) (2004), *Il privato sociale che emerge. Realtà e dilemmi*, Bologna: il Mulino
- Ferrajoli L. (2007), *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari: Laterza
- Ferrera M. (a cura di) (1993), *Stato sociale e mercato mondiale. Il welfare state europeo sopravviverà alla globalizzazione dell'economia?*, Torino: Fondazione Giovanni Agnelli
- Ferrera M. e Gualmini E. (1999), *Salvati dall'Europa? Welfare e lavoro in Italia fra gli anni '70 e gli anni '90: le riforme fatte e quelle che restano da fare*, Bologna: il Mulino
- Ferrera M. (2005), *The Boundaries of Welfare. European Integration and the new spatial Politics of social Solidarity*, Oxford: Oxford University Press
- Fioravanti M. (2003), *Le trasformazioni del modello costituzionale*, in De Rosa G. e Monina G. (a cura di), *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta, IV, Sistema politico e istituzioni*, Soveria Mannelli: Rubbettino, pp. 301-14
- Gaeta L. e Viscomi A. (2003), *L'Italia e lo Stato sociale*, in Ritter G., *Storia dello Stato sociale*, Roma-Bari: Laterza
- Gaeta L. (2007), *I giuslavoristi davanti alla storia: alcuni pregiudizi e un paio di certezze*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», XXIX, 115, 3, pp. 584-90
- Gallino L. (1998), *Se tre milioni vi sembrano pochi. Sui modi per combattere la disoccupazione*, Torino: Einaudi
- Garilli A. e Mazzamuto S. (a cura di) (1992), *Lo Statuto dei lavoratori (1970-1990)*, Napoli: Jovene
- Garofalo M.G. (2006), *Il diritto del lavoro e la sua funzione economico-sociale*, in Garofalo D., Ricci M. (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Bari: Cacucci, pp. 127-144
- Garofalo M.G. (2007), *Post-moderno e diritto del lavoro. Osservazioni sul Libro verde 'Modernizzare il diritto del lavoro'*, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», LVIII, 1, pp. 135-144
- Ghezzi G. (2000), *Diritto sindacale e del lavoro*, in Grossi P. (a cura di), *Giuristi e legislatori*, Milano: Giuffrè, pp. 103-127

- Ghezzi G. (2002), *Dove va il diritto del lavoro? Afferrare Proteo*, in «Lavoro e diritto», XVI, 3, pp. 333-347
- Giddens A. (1998), *La terza via*, Milano: Il Saggiatore
- Giddens A. (2000), *Cogliere l'occasione. Le sfide di un mondo che cambia*, Roma: Carocci
- Giubboni S. (2003), *Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell'integrazione europea*, Bologna: il Mulino
- Giugni G. (1998), *Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale*, in Napoli M. (a cura di), *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, Milano: Vita e Pensiero, pp. 47-64
- Giugni G. (2007) *La memoria di un riformista*, a cura di Andrea Ricciardi, Bologna: il Mulino
- Giugni G. (a cura di) (1979), *Lo statuto dei lavoratori: commentario*, Milano: Giuffrè
- Gorz A. (1992), *Metamorfosi del lavoro. Critica della ragione economica*, Torino: Bollati Boringhieri
- Gorz A. (1994), *Il lavoro debole: oltre la società salariale*, Roma: Edizione del lavoro
- Greco R. (2006), *Il modello sociale della carta di Nizza*, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», LVII, 3, pp. 519-35
- Gutting G. (a cura di) (1980), *Paradigms and Revolutions*, Notre-Dame (In.): Notre-Dame University Press
- Handler, J.F. (2004), *Social Citizenship and Workfare in the United States and Western Europe*, Cambridge: Cambridge University Press
- Ichino P. (1996), *Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne*, Milano: Mondadori
- Ichino P. (2001), *Il dialogo tra economia e diritto del lavoro*, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», XX, Parte I, pp. 183-201
- Ichino P. (2008), *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla liberazione alla legge sui licenziamenti*, in Ichino P. (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Milano: Giuffrè, pp. 3-77
- Ichino P. (a cura di) (2008), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Milano: Giuffrè
- Irti N. (1998), *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari: Laterza 1998
- Katz M.B. (a cura di) (1993), *The 'Underclass' Debate: Views from History*, Princeton: Princeton University Press
- Kuhn, Th. S. (1985), *La tensione essenziale: cambiamenti e continuità nella scienza*, Torino: Einaudi
- Kuhn, Th. S. (1995), *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino: Einaudi
- La Macchia C. (2000), *La pretesa al lavoro*, Torino: Giappichelli
- Leopardi S. (2007), *Sul Libro Verde 'Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo*, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», LVIII, 1, pp. 145-62
- Lo Faro A. (1997), *Immigrazione, lavoro, cittadinanza*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», XIX, 76, 4, pp. 535-80
- Luminati M. (2007), *Priester der Themis. Richterliches Selbstverständnis in Italien nach 1945*, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann

- Magnani M. (2006), *Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche nel diritto del lavoro*, Milano: Giuffrè
- Mancini F. (1971), *Sul metodo di alcuni giuristi della sinistra extraparlamentare*, in «Politica del diritto», II, 1, pp. 99-209
- Mancini F. (1976), *Lo statuto dei lavoratori dopo le lotte operaie del 1969*, in Mancini F., *Costituzione e movimento operaio*, Bologna: il Mulino, pp. 187-224
- Mariucci L. (2002), *Dove va il diritto del lavoro? Le relazioni collettive e individuali di lavoro*, in «Lavoro e diritto», XVI, 2, pp. 259-75
- Marx K. (1976), *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, in K. Marx, F. Engels, *Opere, III, 1843-1844*, Roma: Editori Riuniti
- Méda D. (1997), *Società senza lavoro. Per una nuova filosofia dell'occupazione*, Milano: Feltrinelli
- Mengoni L. (1998), *Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili dell'uomo e doveri inderogabili di solidarietà*, in Napoli M. (a cura di), *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, Milano: Vita e Pensiero, pp. 3-13
- Mortati C. (2005), *Il lavoro nella costituzione*, in Gaeta L. (a cura di), *Costantino Mortati e 'Il lavoro nella costituzione': una rilettura*, Milano: Giuffrè, pp. 7-102
- Napoli M. (a cura di) (2003), *La nascita del diritto del lavoro. 'Il contratto di lavoro' di Lodovico Barassi cent'anni dopo. Novità, influssi, distanze*, Milano: Vita e Pensiero
- Negri A. (2000), *Lavoro autonomo, biopolitica e salario di cittadinanza. Una discussione con Sergio Bologna e André Gorz*, in Barcellona P. (a cura di), *Lavoro: declino o metamorfosi?*, Milano: FrancoAngeli, pp. 56-78
- Nogler L. (2007), *La disciplina dei licenziamenti individuali nell'epoca del bilanciamento dei 'principi' costituzionali*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», XXIX, 116, 4, pp. 593-694
- Paci M. (1990), *La sfida della cittadinanza sociale*, Roma: Edizioni Lavoro
- Paci M. (2007), *Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva*, Bologna: il Mulino
- Passaniti P. (2006), *Storia del diritto del lavoro, I, La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano: Giuffrè.
- Passuello F. (1997), *Una nuova frontiera: il Terzo settore*, Roma: Edizioni Lavoro
- Pateman C. (2006), *Democratizing Citizenship: Some Advantages of a basic Income*, in Ackerman B., Alstott A., Van Parijs Ph (a cura di), *Redesigning Distribution. Basic Income and Stakeholder Grants as alternative Cornerstones for a more egalitarian Capitalism*, London-New York: Verso, pp. 101-119
- Pennacchi L. (a cura di) (1994), *Le ragioni dell'equità: principi e politiche per il futuro dello stato sociale*, Bari: Dedalo
- Pizzolato F. (1999), *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Milano: Vita e Pensiero
- Pizzolato F. (2002), *Il sistema di protezione sociale nel processo di integrazione europea*, Milano: Giuffrè 2002

- Pugliese E. (2004), *Immigrazione, lavoro e diritti di cittadinanza*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», XXVI, 102, 2, pp. 323-38
- Ranci C. (1999), *Oltre il Welfare State. Terzo settore, nuove solidarietà e trasformazione del welfare*, Bologna: il Mulino
- Revelli M. (1997), *La sinistra sociale. Oltre la civiltà del lavoro*, Torino: Bollati Boringhieri
- Ricciardi M. (1975), *Il processo di formazione dello statuto dei lavoratori*, in Treu T. (a cura di), *Sindacato e magistratura nei conflitti di lavoro, I, L'uso politico dello Statuto dei lavoratori*, Bologna: il Mulino, pp. 57-125
- Rifkin J. (1995), *La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l'avvento del post-mercato*, Milano: Baldini & Castoldi
- Roccella M. (2001), *La Carta dei diritti fondamentali: un passo avanti verso l'Unione politica*, in «Lavoro e diritto», XV, 2, pp. 329-343
- Romagnoli U. (1991), *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna: il Mulino
- Romagnoli U. (1996), *Eguaglianza e differenza nel diritto del lavoro* in *Lavoro e discriminazione*, Milano: Giuffrè, pp. 149-172
- Romagnoli U. (1998), *Dal lavoro ai lavori*, in *Scritti in onore di Federico Mancini*, Milano: Giuffrè, I, pp. 509-522
- Romagnoli U. (1998), *Il diritto del lavoro nel prisma del principio d'eguaglianza*, in Napoli M. (a cura di), *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, Milano: Vita e Pensiero, pp. 15-45
- Romagnoli U. (2001), *Diritto del lavoro e principio di sussidiarietà*, in Scarponi S. (a cura di), *Globalizzazione e diritto del lavoro. Il ruolo degli ordinamenti sovranazionali*, Milano: Giuffrè, pp. 133-43
- Romagnoli U. (2003), *'Il contratto di lavoro' di L. Barassi cent'anni dopo*, in Napoli M. (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. 'Il contratto di lavoro' di Lodovico Barassi cent'anni dopo. Novità, influssi, distanze*, Milano: Vita e Pensiero, pp. 47-70
- Romagnoli U. (2005), *Costantino Mortati*, in Gaeta L. (a cura di), *Costantino Mortati e 'Il lavoro nella costituzione': una rilettura*, Milano: Giuffrè, pp. 105-136
- Rosanvallon P. (1997), *La nuova questione sociale: ripensare lo Stato assistenziale*, Roma: Lavoro
- Saraceno C. (2004), *Le dinamiche assistenziali in Europa. Sistemi nazionali e locali di contrasto alla povertà*, Bologna: il Mulino
- Scagliarini S. (2006), *Il dovere costituzionale al lavoro*, in Mattarelli S. (a cura di), *Il senso della repubblica. Doveri*, Milano: FrancoAngeli, pp. 99-117
- Sciarra S. (2001), *Diritti sociali. Riflessioni sulla carta europea dei diritti fondamentali*, in «Argomenti di diritto del lavoro», 2, pp. 391-412
- Sciarra S. (2002), *Di fronte all'Europa. Passato e presente del diritto del lavoro*, in «Quaderni Fiorentini» 31 (*L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive*), 31, pp. 425-459
- Sciarra S. (2006), *I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento europeo: storia e prospettive di una controversa costituzionalizzazione*, in Garofalo D., Ricci M. (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Bari: Cacucci, pp. 41-54
- Scritti su Gino Giugni* (2007), in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali»,

XXIX, 114, 2

Simitis S. (1997), *Il diritto del lavoro ha ancora un futuro?*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», XIX, 76, 4, pp. 609-41

Smuraglia C. (2007), *Il lavoro nella costituzione*, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», LVIII, 2, pp. 425-38

Stolfi E. (1976), *Da una parte sola. Storia politica dello Statuto dei lavoratori*, Milano: Longanesi

Supiot A. (a cura di) (2003), *Il futuro del lavoro. Trasformazioni dell'occupazione e prospettive della regolazione del lavoro in Europa*, Roma: Carocci

Tarello G. (1967), *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*, Milano: Comunità

Treu T. (1975), *L'uso politico dello Statuto dei lavoratori*, Bologna: il Mulino

Treu T. (1990), *Statuto dei lavoratori*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano: Giuffrè, Vol. XVIII, pp. 1031-1071

Van Parijs Ph. e Vanderborght Y. (2006), *Il reddito minimo universale*, Milano: Università Bocconi Editore

Veneziani B. (2006), *L'evoluzione del contratto di lavoro in Europa dalla rivoluzione industriale al 1945*, in Garofalo D., Ricci M. (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Bari: Cacucci, pp. 147-168

Veneziani B. (2006), *La costituzione europea e le icone della solidarietà*, in Garofalo D., Ricci M. (a cura di), *Percorsi di diritto del lavoro*, Bari: Cacucci, pp. 13-39

Veneziani B. (2007), *Il 'popolo' degli immigrati e il diritto al lavoro: una partitura incompiuta*, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», LVIII, 3, pp. 479-568